

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 20 maggio 1992

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 210. Sentenza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Tempo parziale - Contratto - Forma scritta, clausole c.d. elastiche e determinazione degli elementi essenziali - Situazione del lavoratore individuale deteriore rispetto a quella del datore di lavoro - Erroneo presupposto interpretativo della norma censurata e difetto di rilevanza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 5, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863)

Pag. 9

N. 211. Sentenza 4-11 maggio 1992.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Zone di confine - Sussidi, premi ed assegni alle scuole - Concessione - Disciplina delle modalità di erogazione - Competenza ed autonomia finanziaria - Violazione - Ritiro del provvedimento impugnato da parte del Ministero della pubblica istruzione - Cessazione della materia del contendere

15

N. 212. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Direttore amministrativo u.s.l. - Mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età - Massimo della pensione - Estensione del beneficio già riconosciuto ad altre categorie dirigenziali pubbliche - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 440/1991) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 76, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, con modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma)

17

N. 213. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputato - Istruttoria dibattimentale - Modifica dell'imputazione - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Possibilità di richiesta - Mancata previsione - Possibilità riconosciuta nel termine utile per la dichiarazione di apertura del dibattimento e rientrante nella discrezionale valutazione dello stesso imputato - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 446, 516 e 519, come richiamati dagli artt. 563 e 567 stesso codice).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma).

19

N. 214. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Sequestro conservativo - Applicabilità ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito - Immediata sostituzione della ipoteca legale - Mancata previsione - Coerenza della disciplina non sussistendo soluzione di continuità tra ipoteca e sequestro - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 218, primo comma, 241 e 245, secondo comma).

(Cost., art. 3)

21

N. 215. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cooperative - Soci - Ammissione - Limitazioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 147/1992 e 199/1990; sentenze nn. 1104 e 333 del 1988) - Insussistenza della legittimazione del giudice *a quo* a proporre la questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23, terzo comma).

(Cost., art. 45).

Pag. 21

N. 216. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente anziché al giudice medesimo - Contraddizione in merito al *petitum* rivolto alla Corte - Richiesta di pronuncia additiva - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 111).

21

N. 217. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi - Regolamento di procedura - Notifica del ricorso al Ministro delle finanze - Decreto di fissazione d'udienza - Notifica alla parte pubblica - Visione degli atti depositati - Avviso del deposito - Mancata previsione - Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 65/1992) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 52, 53 e 54).

(Cost., art. 24).

26

N. 218. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - INADEI - Riliquidazione indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Mancata previsione - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma - Nuova disciplina della materia - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 31 agosto 1987, 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38).

27

N. 219. Ordinanza 4-11 maggio 1992.

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 123 del 7 marzo 1990

28

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- n. 18. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 maggio 1992 (della provincia autonoma di Bolzano).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Applicazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva - Suddivisione del territorio nazionale in bacini di utenza che risultano dalla aggregazione di una pluralità di aree di servizio degli impianti e localizzazione degli impianti nell'ambito di ciascuna area - Mancata preventiva intesa tra lo Stato e le province autonome di Bolzano e Trento relativamente alla localizzazione degli impianti - Violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le regioni (e province autonome) nonché della sfera di competenza provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, usi e costumi locali ed istituzionali culturali, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali ed espropriazioni per pubblica utilità.

(D.P.R. 20 gennaio 1992).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14 e 16, primo comma)

Pag. 31

- n. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Regione Molise - Impiego pubblico - «Interpretazione autentica» dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990 - Personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno transitato alle regioni - Conservazione dei diritti acquisiti all'atto del trasferimento sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti - Inquadramento, con legge regionale n. 5/1990, di detto personale in servizio alla data del 17 febbraio 1990 nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.), a decorrere dal 1° novembre 1983, ai fini giuridici e dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ai fini economici (attribuzione del maturato economico in godimento all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1990 derivante dall'applicazione dei contratti di provenienza operanti a tale data) - Considerazione di detto personale, nella norma impugnata, fittiziamente, «come se» fosse rimasto in servizio per oltre un decennio presso la Cassa per il Mezzogiorno e da questa fosse transitato non già alla regione bensì alla Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e in un momento successivo alla regione (precisamente all'E.R.I.M.) - Ingiustificata disparità di trattamento economico di dipendenti dello stesso ente a parità di qualità e quantità di lavoro, a seconda della provenienza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992).

(Cost., artt. 3 e 97)

- n. 264. Ordinanza del pretore di Isernia del 23 dicembre 1991.

Processo penale - Dibattimento - Sentenza di incompetenza - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. presso il giudice competente - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto a quanto previsto per la fase delle indagini preliminari - Disparità di trattamento, in relazione alla richiesta dei riti alternativi, tra imputati - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di precostituzione del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

35

- n. 265. Ordinanza del giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova del 14 febbraio 1992.

Reati militari - Insubordinazione con ingiuria - Reato commesso da militare in congedo a causa di precedenti fatti inerenti il servizio - Devoluzione della cognizione al giudice militare nonostante la (ritenuta) impossibilità di considerare come appartenente alle Forze armate il militare in congedo - Prospettata violazione del principio costituzionale che limita la giurisdizione dei tribunali militari ai reati commessi dai soggetti appartenenti alle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 263).

(Cost., artt. 103).

36

N. 266. Ordinanza della Corte di cassazione del 13 dicembre 1991.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'Inadel - Imponibile da assoggettare all'imposta - Mancata previsione, per il periodo anteriore al 17 luglio 1986 (decorrenza stabilita dalle più favorevoli disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 1-bis, del d.-l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge n. 291/1988) della detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale * obbligatorio versato all'Inadel - Ingiustificata disparità di trattamento di situazione omogenee, attesa la giurisprudenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norme di analogo contenuto - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988, 513/1990 e 231/1991.

(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

Pag. 38

N. 267. Ordinanza della Corte di cassazione del 13 dicembre 1991.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'Inadel - Imponibile da assoggettare all'imposta - Mancata previsione, per il periodo anteriore al 17 luglio 1986 (decorrenza stabilita dalle più favorevoli disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 1-bis, del d.-l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge n. 191/1988) della detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la giurisprudenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norme di analogo contenuto - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988, 513/1990 e 231/1991.

(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

40

N. 268. Ordinanza del tribunale di Verona del 26 febbraio 1992.

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m. da imputato di reato connesso, già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento - Lesione del principio di sottoposizione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101)

41

N. 269. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio dell'11 giugno 1990.

Istruzione pubblica - Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi - Previsione con decreto legislativo del riordinamento della materia mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (riordinamento attuato con il d.P.R. n. 14/1987, con il quale è stato vietato l'esercizio ai non abilitati della professione di assistente sociale e disposta la chiusura di scuole non aventi i prescritti requisiti) - Mancanza, nella legge di delega, di norme nelle quali il decreto legislativo impugnato possa trovare fondamento.

(D.Lgs. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 76 e 77)

45

n. 270. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, del 19 marzo 1992.

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

Pag. 49

n. 271. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, del 19 marzo 1992.

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

51

n. 272. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, del 19 marzo 1992.

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27)

52

n. 273. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, del 19 marzo 1992.

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

53

n. 274. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, del 19 marzo 1992.

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

54

N. 275. Ordinanza della pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, del 19 marzo 1992.

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

Pag. 55

N. 276. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli del 13 febbraio 1992.

Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Prevista incompatibilità per il giudice che abbia emesso tale decreto, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401/1991 - Lamentato eccesso di delega - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Esautoramento del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77, 97 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 40 e 67)

56

N. 277. Ordinanza del tribunale di Prato del 18 marzo 1992.

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m., dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato, già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., art. 3)

59

N. 278. Ordinanza del tribunale di Torino del 9 marzo 1992.

Processo penale - Incidente probatorio assunto all'estero - Difensori dell'imputato regolarmente avvertiti e non comparso - Omessa previsione nello Stato estero della possibilità di nomina di un difensore di ufficio - Inutilizzabilità di tale prova a dibattimento - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Compressione dei poteri probatori dello Stato - Disparità di trattamento a seconda che la prova sia assunta in Italia o all'estero.

(C.P.P. 1988, art. 403).

(Cost., artt. 3, 24 e 112)

61

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 210

*Sentenza 4-11 maggio 1992***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Lavoro - Tempo parziale - Contratto - Forma scritta, clausole c.d. elastiche e determinazione degli elementi essenziali - Situazione del lavoratore individuale peggiore rispetto a quella del datore di lavoro - Erroneo presupposto interpretativo della norma censurata e difetto di rilevanza - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(D.-L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 5, secondo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Stella Monica e la S.p.A. Impresa G.A.M.B.A. iscritta al n. 600 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Stella Monica;

Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Udito l'avvocato Giorgio Bellotti per Stella Monica;

Ritenuto in fatto

I. — Con ricorso depositato il 27 ottobre 1989, Monica Stella, premesso di aver lavorato alle dipendenze della S.p.A. G.A.M.B.A. con contratto di lavoro individuale a tempo parziale, ha chiesto al Pretore di Firenze, quale giudice del lavoro, di dichiarare la nullità della clausola che stabiliva che la prestazione lavorativa sarebbe stata svolta ad orario ridotto, «durante gli orari stabiliti dalla Direzione, nel limite complessivo di effettivo lavoro settimanale, pari ad ore 20»; ha chiesto altresì di condannare la società al pagamento in suo favore della differenza tra il trattamento economico percepito e quello che le sarebbe invece spettato in base ad un rapporto a tempo pieno e ciò in ragione sia della dedotta nullità della clausola limitativa dell'orario, derivante dalla mancata specificazione per iscritto della distribuzione e dislocazione delle ore di lavoro da prestare in ciascun giorno, sia del fatto che, a causa dell'effettuazione di prestazioni lavorative ulteriori rispetto alle 20 ore settimanali pattuite e collocate ad orari variabili nel corso di ciascuna giornata, le modalità concrete di attuazione del rapporto avevano integrato una messa a disposizione delle energie lavorative analoga a quella del rapporto a tempo normale.

Il Pretore, con ordinanza del 10 giugno 1991 (r.o. n. 600/91) ha osservato che, secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, all'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, nel rapporto di lavoro a tempo parziale non è ammissibile una modifica unilaterale dell'orario di lavoro pattuito (Cass. 21 aprile 1986, n. 2797; Cass. 22 marzo 1990, n. 2382) ma, sul piano genetico, è possibile adottare clausole elastiche, con le quali

le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo senza specificarne la collocazione temporale, che viene in tal modo rimessa alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro (Cass. n. 2382 del 1990 cit.). Il giudice *a quo* osserva altresì che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, la forma scritta prevista dalla norma impugnata è richiesta *ad substantiam*, ma la sua mancanza non produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del contratto ex art. 2126 cod. civ. (Cass. 11 luglio 1989, n. 3266; Cass. 11 agosto 1990, n. 8169; Cass. 3 maggio 1991, n. 4811).

Ciò premesso, il giudice *a quo* ritiene che l'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, così interpretato, possa confliggere con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione sotto due profili: *a*) in quanto non specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, altresì nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata; *b*) in quanto non disciplina gli effetti della mancanza di forma scritta o della mancanza o insufficiente formulazione della clausola di distribuzione dell'orario, da ritenere equivalente a mancanza di forma scritta, nel senso che in tal caso il rapporto si deve intendere a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Con riguardo al primo profilo, il Pretore osserva che se è vero, sulla scorta degli enunciati della Suprema Corte, che - «il rapporto di lavoro a tempo parziale, in dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa e, correlativamente, della retribuzione, lascia al prestatore d'opera spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa» (Cass. n. 2392 del 1990 cit.; Cass. 25 febbraio 1988, n. 2027) — appare contraddittorio consentire alle parti, nel momento genetico, di attribuire al datore di lavoro un potere unilaterale di determinazione e di variazione dell'orario confliggente con la lettera e la finalità della norma e suscettibile di rendere impossibili altre attività lavorative, si da confliggere non solo con l'art. 36, ma anche con l'art. 38 della Costituzione, in ragione dei riflessi previdenziali e pensionistici del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Con riguardo al secondo profilo, il giudice *a quo* ricorda che le prescrizioni laburistiche che richiedono la forma scritta trovano la propria giustificazione nell'esigenza di tutelare il contraente ritenuto più debole, esigenza che, del resto, costituisce la ragion d'essere del diritto del lavoro e della sua specialità. Il vizio di forma, quando questa è richiesta *ad substantiam* produce normalmente la nullità della clausola cui il vizio stesso affiora, ma nel diritto del lavoro, proprio in ragione della funzione tutoria insita nella specialità di tale ramo del diritto, il legislatore ha disciplinato gli effetti di tale nullità in modo non coincidente con quello previsto dalla disciplina dei contratti in generale, al fine di raggiungere in ogni caso l'obiettivo di tutela in funzione del quale è stata prescritta la forma solenne.

Così, il patto di prova orale o successivo all'assunzione, nulla disponendo l'art. 2096 sugli effetti della nullità, è *tamquam non esset*, e il rapporto di lavoro nasce privo di tale clausola limitativa, e quindi come normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Cass. 20 agosto 1987, n. 6982). L'art. 2125 viceversa dispone espressamente la nullità della durata del patto di non concorrenza, per la parte eventualmente eccedente il limite di legge, ma tale nullità non ha riflessi sulla validità del contratto.

L'art. 1, comma terzo, della legge n. 230 del 1962 sancisce l'inefficacia del termine non risultante da atto scritto, e la conseguente prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato, a tutela dell'interesse del lavoratore, comunemente sussistente, al carattere definitivo del rapporto (Cass. 28 gennaio 1987, n. 832). L'art. 8, settimo comma, legge 29 dicembre 1990, n. 407 dispone che in mancanza di forma scritta del contratto di formazione e lavoro il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali ultime disposizioni paiono ispirate ad una presunzione di interesse del lavoratore al rapporto a tempo indeterminato puro, nonché ad un valore confirmatorio della norma e sanzionatorio della sua inosservanza mediante la trasformazione del rapporto, da tempo determinato, o di formazione e lavoro, in rapporto a tempo indefinito. Tale funzione sanzionatoria è ancor più evidente nella disposizione di cui all'art. 3, nono comma, stessa legge n. 863 del 1984, secondo cui «In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto».

Dovendosi invece l'art. 5 della legge n. 863 del 1984 intendere, secondo il diritto vivente, nel senso che la mancanza della forma scritta produce il solo effetto, ex art. 2126 cod. civ., dell'obbligo di retribuire le prestazioni progressive, ne deriva una irrazionale contraddittorietà tra *voluntas legis* di tutela del lavoratore part-time ex artt. 3, 36 e 38 della Costituzione e funzione pratica di tutta la normazione sul tempo parziale, perchè la norma non regola più il conflitto di interessi tra le parti in funzione tutoria di quella più debole, ma pone il lavoratore a tempo parziale, il cui contratto sia nullo per vizio di forma, alla totale mercé del datore di lavoro. Ciò costituisce lesione dei principi costituzionali menzionati (ove infatti il lavoratore facesse rilevare la nullità e manifestasse o notificasse al datore la sua intenzione o volontà di proseguire a lavorare, a tempo parziale o a tempo pieno che sia, il datore di lavoro potrebbe porre fine

immediatamente alla prestazione lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico). La questione proposta — conclude il giudice *a quo* — appare pertanto rilevante in causa, rispetto alla domanda formulata di condanna al pagamento della retribuzione corrispondente ad un normale rapporto a tempo pieno, e non manifestamente infondata, *ex art.* 3 della Costituzione, sotto il profilo della diversa coerenza di tutela conseguente alla violazione di precetti a presidio di situazioni analoghe, di pari gravità, e parimenti fornite della garanzia della forma solenne, ed *ex art.* 36 e 38 della Costituzione, per il venir meno della garanzia retributiva e previdenziale per fatto esclusivo del datore di lavoro.

Nè pare ostare a tale ordine di considerazioni la preoccupazione dell'indebito arricchimento che il lavoratore, che abbia lavorato a tempo parziale, riceverebbe dalla conversione a posteriori del rapporto a tempo pieno, sia perché il valore deterrente di una disposizione in tal senso eviterebbe il verificarsi di siffatte situazioni, sia perché il valore sanzionatorio di disposizioni similari già comporta effetti di tal genere (come nel caso dell'art. 3, nono comma, legge n. 863 del 1984 menzionato, in cui il datore di lavoro inadempiente ha gli obblighi corrispondenti ad un rapporto normale, pur a fronte di un sinallagma originario che contemplava una prestazione presuntivamente ridotta dalle esigenze di formazione).

2. — Si è costituita la parte privata aderendo alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto.

Considerato in diritto

1. — La norma che il Pretore di Firenze sottopone all'esame di questa Corte è rappresentata dall'art. 5, secondo comma, della legge 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui «Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente ispettorato provinciale del lavoro».

Il Pretore premette che la Corte di cassazione ha dato a tale norma un'interpretazione che consente anche l'adozione di clausole «elastiche», in virtù delle quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo senza specificarne la collocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia, con conseguente facoltà, per il datore di lavoro, di determinare e variare unilateralmente, nel corso del rapporto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Così intesa, peraltro, la norma confliggerebbe con l'art. 36 della Costituzione, in quanto il potere dell'imprenditore di determinare e variare unilateralmente l'orario di lavoro nel rapporto a tempo parziale, rende impossibile al lavoratore di assumere e di programmare altre occupazioni al fine di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva sufficiente a realizzare un'esistenza libera e dignitosa. Anche l'art. 38 della Costituzione risulterebbe violato da un simile assetto normativo, per il pregiudizio che esso determinerebbe alla posizione previdenziale e pensionistica del lavoratore.

Dopo aver chiesto alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, «nella parte in cui non specifica la necessità che la distribuzione dell'orario sia precisata, oltre che rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, altresì nella sua collocazione temporale nell'ambito della giornata», il Pretore affronta il problema delle conseguenze da collegare alla presenza di clausole in cui manchi o sia insufficiente la determinazione della distribuzione dell'orario. Al riguardo, il Pretore deduce che tale ipotesi è equivalente a quella della clausola di distribuzione dell'orario priva di forma scritta e riferisce che la Cassazione, per quest'ultima ipotesi, ha ritenuto che la forma scritta è richiesta *ad substantiam*, ma la sua mancanza non produce altro effetto che quello derivante dalla nullità del contratto *ex art.* 2126 cod. civ. A questa interpretazione si collega la seconda censura che il giudice *a quo* formula nei confronti del medesimo art. 5. Una simile disciplina, infatti — osserva il Pretore di Firenze — appare determinare una irrazionale contraddizione con la volontà di tutela del lavoratore a tempo parziale, che pur ispira la stessa norma legislativa, nonché una irrazionale incoerenza con la disciplina prevista per le altre ipotesi di nullità parziale del contratto di lavoro subordinato, si da configurare con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Il lavoratore a tempo parziale il cui contratto sia nullo per vizio di forma è posto infatti alla totale mercè del datore di lavoro (perché, se egli fa valere la nullità, il datore di lavoro può porre immediatamente fine alla prestazione lavorativa di fatto, priva di valido atto genetico), il che costituisce lesione dei principi costituzionali sopra menzionati.

2. — L'interpretazione del citato art. 5, secondo comma, alla quale il giudice *a quo* fa riferimento per la prima delle due questioni di costituzionalità sottoposte all'esame di questa Corte, è formulata nella sentenza della Cassazione, sezione lavoro, 22 marzo 1990, n. 2382, in cui, in effetti, si legge che «l'obbligo della distribuzione dell'orario stabilito dal citato art. 5 l. 863 del 1984 non implica la necessità di determinare, oltre alla durata unitaria, la dislocazione temporale della prestazione lavorativa. Di guisa che nel contratto individuale possono utilmente essere adottate clausole (cosiddette «rigide») recanti l'indicazione sia della quantità che della collocazione temporale della prestazione.

ovvero clausole (cosiddette «elastiche»), con le quali le parti si limitano a determinare la durata del periodo lavorativo senza specificarne la dislocazione nell'unità di tempo immediatamente più ampia».

Questa interpretazione è stata assunta dal Pretore di Firenze a base e ad oggetto dell'ordinanza di remissione perché ritenuta «diritto vivente», in ragione dell'affermazione di essa da parte del Supremo Collegio.

Occorre invece osservare che non sussistono le condizioni perché l' enunciato interpretativo in esame sia considerato idoneo a rappresentare un consolidato indirizzo giurisprudenziale.

A questo riguardo, è da rilevare che l'affermazione suddetta — che, peraltro, non risulta essere stata successivamente ripresa dalla giurisprudenza della Cassazione — non costituiva la *ratio decidendi* della richiamata pronunzia, ma rappresentava un semplice *obiter dictum*. Il caso sottoposto all'esame della Cassazione, infatti, riguardava contratti di lavoro a tempo parziale ai quali, come si legge nella motivazione, la normativa impugnata non era applicabile, essendo stati gli stessi conclusi prima della sua entrata in vigore. La stessa pronunzia, del resto, dichiara che non aveva alcuna rilevanza, nella fattispecie in esame, la questione relativa alla dedotta essenzialità della specifica determinazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa.

3. Se, quindi, non vi sono elementi per ritenere che l'interpretazione presupposta dal giudice *a quo* si sia affermata come «diritto vivente», vi è da osservare che essa non appare imposta e neppure suggerita dai comuni canoni ermeneutici, mentre preminente rilievo deve essere riconosciuto, in questo caso, al criterio secondo cui, tra più significati possibili di una medesima disposizione, l'interprete deve escludere quello, tra di essi, che non sia coerente con il dettato costituzionale.

Sul piano letterale, la prescrizione secondo cui nel contratto di lavoro a tempo parziale devono essere indicate, oltre alle mansioni, anche «la distribuzione dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno» non appare poter essere interpretata nel senso che il legislatore abbia considerato sufficiente l'indicazione della durata della prestazione lavorativa in riferimento ai parametri temporali specificati nella norma (e tanto meno in riferimento ad alcuni soltanto di essi). Il ricorso al termine «distribuzione» ed il riferimento congiunto a tutti i parametri temporali denotano con chiarezza che il legislatore non ha considerato sufficiente che il contratto specifichi il numero di ore di lavoro al giorno (ovvero il numero di giorni alla settimana, al mese o all'anno, ovvero il numero di settimane al mese o all'anno, ovvero il numero di mesi all'anno) in cui la prestazione lavorativa deve svolgersi, ma ha inteso stabilire che, se le parti si accordano per un orario giornaliero di lavoro inferiore a quello ordinario, di tale orario giornaliero deve essere determinata la «distribuzione» e cioè la collocazione nell'arco della giornata; se le parti hanno convenuto che il lavoro abbia a svolgersi in un numero di giorni alla settimana inferiore a quello normale, la «distribuzione» di tali giorni nell'arco della settimana deve essere preventivamente determinata; se le parti hanno pattuito che la prestazione lavorativa debba occupare solo alcune settimane o alcuni mesi, deve essere preventivamente determinato dal contratto quali (e non solo quante) sono le settimane e i mesi in cui l'impegno lavorativo dovrà essere adempiuto.

In definitiva, il legislatore ha escluso, appunto, l'ammissibilità di qualunque forma di contratto c.d. a chiamata o a comando (ove, con tali formule si intenda far riferimento a rapporti nei quali il contratto individuale consente al datore di lavoro di decidere in modo unilaterale quando utilizzare il singolo dipendente), e di certo lo ha fatto — adottando una precisa formulazione letterale — con piena consapevolezza e con piena intenzione, posto che simili figure contrattuali erano già presenti nell'esperienza di alcuni paesi europei e nel dibattito che aveva preceduto e accompagnato l'elaborazione del testo legislativo.

L'ammissibilità di un contratto di lavoro a tempo parziale nel quale sia riconosciuto il potere del datore di lavoro di determinare o variare unilateralmente, a proprio arbitrio, la collocazione temporale della prestazione lavorativa, sarebbe del resto in contraddizione con le ragioni alle quali è ispirata la disciplina di tale rapporto. Come ha giustamente rilevato la giurisprudenza della Cassazione, il rapporto di lavoro a tempo parziale «si distingue da quello a tempo pieno per il fatto che, in dipendenza della riduzione quantitativa della prestazione lavorativa (e, correlativamente, della retribuzione), lascia al prestatore d'opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità, da parte dello stesso prestatore d'opera, deve essere salvaguardata, anche all'ovvio fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessiva che sia sufficiente (art. 36, primo comma, della Costituzione) a realizzare un'esistenza libera e dignitosa». E su tali rilievi la medesima giurisprudenza ha basato l'affermazione che «il carattere necessariamente bilaterale della volontà in ordine a tale riduzione nonché alla collocazione della prestazione lavorativa in un determinato orario (reputato dalle parti come il più corrispondente ai propri interessi) comporta che ogni modifica di detto orario non possa essere attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell'attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti» (Cass., sez. lav., 22 marzo 1990, n. 2382).

È del tutto evidente, peraltro, che le stesse ragioni che escludono il potere del datore di lavoro di variare unilateralmente la pattuita collocazione temporale della prestazione lavorativa ridotta, conducono altresì ad escludere

l'ammissibilità di pattuizioni che attribuiscono al datore di lavoro un simile potere. Clausole di questo genere, infatti, farebbero venir meno la possibilità, per il lavoratore, di programmare altre attività con le quali integrare il reddito lavorativo ricavato dal rapporto a tempo parziale. Tale possibilità — come è stato osservato — deve invece essere salvaguardata, poiché soltanto essa rende legittimo che dal singolo rapporto il lavoratore possa ricevere una retribuzione inferiore a quella sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Sarebbe inoltre certamente lesivo della libertà del lavoratore che da un contratto di lavoro subordinato potesse derivare un suo assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile, non già entro coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili, ma *ad libitum*, con soppressione, quindi, di qualunque spazio di libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall'attività lavorativa. A questo riguardo non è superfluo ricordare quale particolare rilievo riveste il rapporto a tempo parziale per il lavoro femminile: per molte donne è questa, infatti, la figura contrattuale che rende possibile il loro ingresso o la loro permanenza nel mondo del lavoro, perché consente di contemperare l'attività lavorativa con quegli impegni di assistenza familiare che ancor oggi gravano di fatto prevalentemente sulla donna. Ma è chiaro che queste esigenze verrebbero completamente obliate ove fosse consentito pattuire la variabilità unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa.

Il significato proprio della rigorosa formulazione della norma legislativa appare pienamente coerente con la necessaria salvaguardia di tali principi e di tali esigenze. Non vi è quindi alcuna ragione né alcuna possibilità di attribuire alla norma stessa un'interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata — o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi — ma sia invece rimessa allo *jus variandi* del datore di lavoro.

La questione di costituzionalità in esame — fondata su un'opposta interpretazione della norma — deve quindi essere dichiarata non fondata.

4. — La seconda questione di costituzionalità investe, come già si è rilevato, la disciplina applicabile — secondo la giurisprudenza della Cassazione — al contratto di lavoro a tempo parziale privo della forma scritta richiesta dal comma secondo del citato art. 5. ipotesi alla quale il giudice *a quo* ritiene assimilabile quella della clausola di distribuzione dell'orario priva della necessaria determinatezza.

Per il profilo che ha riguardo al difetto di forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale o della clausola di riduzione e di distribuzione dell'orario, la questione non può essere esaminata perché priva di rilevanza nel giudizio *a quo*.

Nel caso che il Pretore di Firenze deve decidere, infatti, il contratto era stato stipulato per iscritto e scritta era altresì la clausola che regolava la distribuzione dell'orario rimettendola alla determinazione unilaterale del datore di lavoro. La contrarietà alla legge della clausola pattuita attiene al contenuto e non alla forma di essa ed un'eventuale identità o connessione di profili logici e giuridici non toglie che la questione relativa agli effetti del vizio di forma è diversa dalla questione relativa agli effetti della contrarietà a norme imperative del contenuto sostanziale della clausola di distribuzione dell'orario.

5. — Per gli stessi motivi deve escludersi che — con riferimento alla disciplina degli effetti di una clausola di distribuzione dell'orario priva della necessaria determinatezza e che lasci al datore di lavoro il potere di decidere unilateralmente, nel corso del rapporto, la collocazione temporale della prestazione lavorativa — vi sia un'interpretazione giurisprudenziale consolidata — conforme a quella che il giudice *a quo* ha posto a base della questione — secondo cui dalla nullità di una simile clausola deriverebbe, o potrebbe derivare, la nullità dell'intero contratto, con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ.

L'indirizzo della Cassazione richiamato nell'ordinanza di rimessione ha infatti riguardo ad ipotesi di contratti di lavoro a tempo parziale ritenuti nulli per difetto di forma scritta, sicché la *ratio decidendi* di tali sentenze non coinvolge direttamente la soluzione interpretativa presupposta dalla questione di costituzionalità che il Pretore di Firenze sottopone all'esame di questa Corte.

Di tale soluzione interpretativa deve quindi essere esaminata la validità, prima di poter basare su di essa una censura di incostituzionalità della norma legislativa. Ed anche in questo caso viene in rilievo il fondamentale principio ermeneutico, secondo cui l'interprete deve comunque escludere, tra più significati possibili di una disposizione, quello che non sia coerente con il dettato costituzionale, cosicché una legge non può essere ritenuta invalida, perché incostituzionale, fino a quando ne sia possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme.

6. — Nel caso di nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario, la nullità dell'intero contratto di lavoro (e la conseguente applicabilità della sola salvaguardia prevista dall'art. 2126 cod. civ.) è stata sostenuta

principalmente sulla base dell'art. 1419, primo comma, cod. civ., secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

È da condividere l'opinione del Pretore di Firenze, secondo cui sarebbe palesemente irrazionale che dalla violazione di una norma imperativa regolante il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale e posta proprio al fine di tutelare il lavoratore contro la pattuizione di clausole vessatorie, potesse derivare la liberazione del datore di lavoro da ogni vincolo contrattuale. Se questi fossero gli effetti della normativa in esame, essa di certo non sarebbe in sintonia con la Costituzione.

Ma la suddetta paradossale conclusione non è certamente imposta dall'ordinamento legislativo.

L'art. 1419, primo comma, infatti, non è applicabile rispetto al contratto di lavoro, allorché la nullità della clausola derivi dalla contrarietà di essa a norme imperative poste a tutela del lavoratore, così come, più in generale, la disciplina degli effetti della contrarietà del contratto a norme imperative trova in questo campo (come anche in altri) significativi adattamenti, volti appunto ad evitare la conseguenza della nullità del contratto. Ciò, in ragione del fatto che, se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti, nella presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall'altro contraente, la nullità integrale del contratto nuocerebbe, anziché giovare, al contraente che il legislatore intende proteggere. Così non si dubita che non si estende all'intero contratto la nullità, per motivi di forma o di contenuto, del patto di prova (art. 2096 cod. civ.) o del patto di non concorrenza (art. 2125), oppure del patto con cui venga attribuito al datore di lavoro un potere illimitato e incondizionato di variare unilateralmente le mansioni o il luogo di lavoro (art. 2103, secondo comma) ovvero della clausola appositiva di un termine alla durata del contratto di lavoro (legge 18 aprile 1962, n. 230), ovvero della clausola che preveda la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di matrimonio (art. 1 legge 9 gennaio 1963, n. 7), e così via. Ed il medesimo assetto si registra anche rispetto a pattuizioni che incidono sullo stesso schema causale del contratto: così è per l'apprendistato (legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni) e per il contratto di formazione lavoro (art. 3 decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 e art. 8 legge 29 dicembre 1990, n. 407), posto che la nullità delle relative pattuizioni — per motivi di forma o procedurali ovvero per difetto delle condizioni sostanziali di ammissibilità di tali figure contrattuali — non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma ne determina la c.d. conversione in un «normale» contratto di lavoro (o meglio, la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, in ragione della inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale) senza che vi si spazio per l'indagine — oggettiva o soggettiva — circa la comune volontà dei contraenti in ordine a tale esito.

Tutto ciò, del resto, rappresenta una naturale e generale conseguenza del fatto che, nel campo del diritto del lavoro — in ragione della disegualianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore nel contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi — le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. Non hanno quindi modo di trovare applicazione, in questo campo, quei limiti alla operatività del principio di conservazione del rapporto che sono strettamente collegati all'identificazione nel contratto della fonte primaria del regolamento negoziale, come si verifica nell'ambito della disciplina comune dei contratti. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale dà luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto — per via di sostituzione o integrazione della disciplina pattuita con quella legale ovvero per via del disconoscimento di effetti alla sola disposizione contrattuale illegittima — e non già alla riduzione del rapporto reale ad una condizione di totale o parziale irrilevanza giuridica.

L'art. 2126 cod. civ., del resto — come risulta dall'esame della giurisprudenza — ha sempre trovato applicazione rispetto ad ipotesi in cui la nullità del contratto derivava dalla contrarietà a norme imperative riguardanti il fatto stesso della costituzione e dell'esistenza del rapporto (ad esempio, ipotesi in cui l'esercizio di una determinata attività lavorativa era condizionata all'iscrizione in un albo o elenco o al possesso di una determinata autorizzazione; ipotesi in cui l'instaurazione del rapporto era vietata da una norma di legge, come si verifica per le assunzioni senza concorso ove tale procedimento sia prescritto dalla legge a pena di nullità; ipotesi di lavoro prestato da minori di età inferiore a 14 anni; e così via) e non anche ad ipotesi di difformità tra la disciplina del rapporto pattuita dalle parti rispetto a quella dettata dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Deve quindi escludersi che, nell'ipotesi di nullità della clausola di riduzione e distribuzione dell'orario di lavoro che dia al datore di lavoro il potere di variare liberamente e unilateralmente la collocazione temporale della prestazione lavorativa, si possa verificare l'estensione della nullità all'intero contratto.

7. — La configurazione da dare alla fattispecie che risulta da tale evenienza costituisce un problema suscettibile di una pluralità di soluzioni, la scelta tra le quali dipende dalle caratteristiche del caso concreto ed anche da opzioni interpretative che spettano ai giudici ordinari e non alla Corte.

Non può quindi trovare avallo, in questa sede, l'implicazione che il giudice *a quo* ha chiesto invece alla Corte di dichiarare, e cioè che in caso di nullità della clausola di distribuzione dell'orario il rapporto si deve intendere a tempo pieno, con conseguente diritto alla retribuzione integrale per il periodo pregresso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0595

N. 211

Sentenza 4-11 maggio 1992

Giudizio per conflitto di attribuzione fra Stato e provincia autonoma.

Istruzione pubblica - Provincia autonoma di Bolzano - Zone di confine - Sussidi, premi ed assegni alle scuole - Concessione - Disciplina delle modalità di erogazione - Competenza ed autonomia finanziaria - Violazione - Ritiro del provvedimento impugnato da parte del Ministero della pubblica istruzione - Cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 18 dicembre 1991, depositato in Cancelleria il 20 dicembre successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della pubblica istruzione, 10 luglio 1991, n. 199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi, Concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale), iscritto al n. 47 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 17 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n. 199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed Istituti Culturali nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale).

Secondo la ricorrente, il decreto contrasterebbe con le norme costituzionali che riconoscono parità di diritti ai cittadini della Regione e violerebbe competenze ed autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, cui spetterebbe, in maniera esclusiva, di concedere sussidi, premi ed assegni nelle materie indicate e, quindi, disciplinare autonomamente le modalità di erogazione. Risulterebbero pertanto violati gli artt. 2; 4; 8, primo comma, numero 4 e numero 29; 9, primo comma, numero 2 e numero 11; 15, ultimo comma; 16, primo comma; 19; 50, quarto comma; 81, secondo comma; 99 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione (dd.P.R. 1^o novembre 1971, n. 689; 1^o novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 475, e 10 febbraio 1983, n. 89), nonché l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e l'art. 3 della Costituzione.

Nel titolo e nel preambolo del decreto si dice che esso è stato emanato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma il richiamo non sarebbe, secondo la Provincia, pertinente e, in particolare, l'art. 12 di essa non prevederebbe affatto l'erogazione di fondi unilaterali nelle zone di confine. Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano si applicherebbero quindi solo i principi fondamentali della legge n. 241 del 1990 e non le sue singole disposizioni, qual'è l'art. 12 cui si richiama il decreto impugnato: decreto, dunque, che sarebbe privo di fondamento legislativo.

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato invaderebbe, poi, le competenze attribuitele dallo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (artt. 8, numero 4, 16, primo comma, e 9, numero 2 e numero 11, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Inoltre, i criteri di erogazione stabiliti dal decreto violerebbero i principi di eguaglianza fra i gruppi etnici, col prevedere unicamente iniziative che valorizzino la lingua e la cultura italiana mediante organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali in lingua italiana, «per mantenere vivo lo sviluppo della cultura della lingua italiana e dei dialetti locali, soprattutto nelle zone mistilingue».

Assume infine la Provincia ricorrente che il decreto impugnato violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria della Provincia, riconosciute dalla legge 30 novembre 1989, n. 386. Conclude quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento *in parte qua* del decreto impugnato.

2. — Si è costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, contestando in primo luogo la tesi della Provincia ricorrente secondo cui lo Stato non potrebbe perseguire a Bolzano finalità di valorizzazione della lingua e della cultura italiana che può perseguire all'estero.

Non sembrano all'Avvocatura pertinenti le argomentazioni della Provincia sia sulle competenze provinciali di cui all'art. 8, numero 4 e numero 29, ed all'art. 9, numero 2 e numero 11, sia in ordine all'obiettivo di non creare «corsie preferenziali per l'uno o per l'altro gruppo» (destinatari di interventi per la diffusione della cultura italiana potrebbero essere proprio i cittadini del gruppo linguistico tedesco). Né le disposizioni di legge di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 impedirebbero l'intervento statale.

L'Avvocatura dello Stato conclude pertanto chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.

Considerato in diritto

Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con decreto 4 marzo 1992, n. 58, ha ritirato il decreto impugnato, avendo ravvisato «la necessità di procedere ad una revisione complessiva della normativa in materia, anche in considerazione delle diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale».

Di tanto ha dato comunicazione anche l'Avvocatura dello Stato nel corso dell'udienza pubblica:

È conseguentemente venuta meno la materia del contendere:..

PER QUE.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Deposita in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0596

N. 212

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Direttore amministrativo u.s.l. - Mantenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età - Massimo della pensione - Estensione del beneficio già riconosciuto ad altre categorie dirigenziali pubbliche - Mancata previsione - Analoga questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 440/1991) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 76, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma quarto-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, con modificazioni).

(Cost., artt. 3 e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 411 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1991 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria sul ricorso proposto da Pisano Francesco contro la Regione Calabria ed altra, iscritta al n. 722 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento promosso dal dott. Francesco Pisano, Direttore Amministrativo Capo Servizio presso la U.S.L. 19 di Chiaravalle Centrale, avverso il provvedimento con il quale il CO.RE.CO. aveva annullato la delibera della predetta U.S.L. di trattamento in servizio del ricorrente fino al compimento del settantesimo anno di

età, il T.A.R. della Calabria, con ordinanza del 18 aprile 1991 (R.O. n. 722 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 1, comma quarto-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui dette norme non prevedono anche per il personale delle Unità Sanitarie Locali avente qualifica dirigenziale l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 ed all'art. 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, che prevedono il trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale ivi contemplato per conseguire il massimo della pensione;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le norme censurate, siccome prive di razionalità e determinatrici di ingiustificata disparità di trattamento, contrasterebbero con l'art. 3 della Costituzione e, inoltre, violerebbero l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto non assicurerebbero ad una categoria di lavoratori un adeguato trattamento previdenziale e di fine rapporto;

che nel giudizio ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1991, ha già dichiarato non fondata analoga questione, in base al principio per cui, nel vigente quadro di riferimento normativo, non è configurabile una regola generale, per tutti i pubblici dipendenti, di collocamento a riposo oltre il limite del sessantacinquesimo anno per il conseguimento del massimo trattamento pensionistico, ma solo la sussistenza di deroghe a favore di determinate categorie, disposte dal legislatore in virtù di discrezionale apprezzamento delle ragioni varie e diverse che di volta in volta si presentano per ciascuna di esse (v. anche ord. n. 98 del 1992);

che non sono dedotti argomenti o motivi nuovi per una diversa decisione;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 213

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Imputato - Istruttoria dibattimentale - Modifica dell'imputazione - Applicazione della pena su richiesta delle parti Possibilità di richiesta - Mancata previsione - Possibilità riconosciuta nel termine utile per la dichiarazione di apertura del dibattimento e rientrante nella discrezionale valutazione dello stesso imputato - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 446, 516 e 519, come richiamati dagli artt. 563 e 567 stesso codice)..

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal Pretore di Treviso nel procedimento penale a carico di Bolzan Francesco, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1º aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Treviso, nel procedimento penale a carico di Bolzan Francesco, con ordinanza del 3 ottobre 1991 (R.O. n. 704 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516, 519 c.p.p., come richiamati dagli artt. 563 e 567 c.p.p., nella parte in cui non prevedono per l'imputato la possibilità di richiedere l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. c.p.p., nel caso di modifica della imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale;

che, a parere del remittente, sarebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, risultando ingiustamente discriminata la posizione degli imputati che nel corso del dibattimento si trovino a rispondere di fatti e reati diversi da quelli di cui all'originario capo d'imputazione;

b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la compressione del diritto di difesa del quale è esplicitazione la facoltà di avvalersi dei riti speciali previsti dall'ordinamento;

c) l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, perchè verrebbero frustrate le finalità speciali preventive della pena che trovano concreta attuazione nel riconoscimento all'imputato della facoltà di ricorrere al patteggiamento;

che nel giudizio è intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione rilevando che la peculiarità del rito di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. consiste nell'applicazione di una pena concordata dalle parti quale corrispettivo della rinuncia al dibattimento e che rientra tra le valutazioni sulle quali si fonda la scelta del rito la evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito della istruttoria dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova;

Considerato che il rito speciale di cui agli artt. 444 e segg. c.p.p. ha come peculiarità, in stretto collegamento, la rinuncia da parte dell'imputato al dibattimento con l'assunzione del conseguente rischio e la concessione del beneficio della riduzione della pena quale incentivo per la scelta del detto rito;

che il termine per avanzare la domanda di applicazione della pena su richiesta delle parti è logicamente individuato nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dopo la quale non sarebbero più giustificati i benefici concessi all'imputato né dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il dibattimento, né dalle scelte fatte dall'imputato, e non risulterebbe realizzata la finalità dell'istituto di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi (sentt. nn. 277 e 593 del 1990; ordd. n. 355 e 421 del 1990);

che, come ha osservato l'Avvocatura Generale dello Stato, rientra nelle valutazioni che lo stesso imputato deve compiere ai fini della determinazione alla scelta del rito la evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale, non infrequente nell'attuale sistema processuale penale il quale riserva al dibattimento la formazione della prova, mentre nella fase preliminare si raccolgono solo gli elementi sufficienti per la formulazione dell'accusa e il rinvio al giudizio;

che in tale situazione non sussiste la denunciata disparità di trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni non omogenee; non è compresso il diritto alla difesa e non risultano frustrate le finalità della pena non connesse al c.d. patteggiamento;

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 del codice di procedura penale, come richiamati per il procedimento pretorile dagli artt. 563 e 567 dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono, in caso di modifica dell'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la possibilità per l'imputato di richiedere l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e segg. del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 214

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Sequestro conservativo - Applicabilità ai procedimenti che proseguono con il vecchio rito - Immediata sostituzione della ipoteca legale - Mancata previsione - Coerenza della disciplina non sussistendo soluzione di continuità tra ipoteca e sequestro - Manifesta infondatezza.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 218, primo comma, 241 e 245, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 218, primo comma, 241 e 245, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1990 dal Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Lucio Lotti ed altri (Fallimento Codella), iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri:

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola:

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale disciplinato dalla normativa vigente anteriormente al nuovo codice, il Tribunale di Milano aveva concesso, ai sensi dell'art. 316 del codice di procedura penale, il sequestro conservativo sugli immobili degli imputati e che, decidendo sulla richiesta di riesame, il Tribunale della Libertà, dichiarata inammissibile tale misura — non essendo previsto il citato art. 316 tra le norme immediatamente applicabili elencate nell'art. 245 del decreto legislativo n. 271 del 1989 — convertiva la richiesta in opposizione ad iscrizione d'ipoteca ex art. 618 del codice di procedura penale abrogato:

che quindi il primo giudice, nuovamente investito, con ordinanza del 17 novembre 1990, ha revocato la detta misura ed ha contestualmente sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, primo comma, nonché 241 e 245, secondo comma, del decreto legislativo n. 271 del 1989;

che il giudice *a quo* — pur ribadendo la fondatezza della tesi per cui il nuovo sequestro conservativo risulterebbe immediatamente applicabile anche ai processi che proseguono con il «vecchio» rito — prende atto della diversa opinione del Tribunale della Libertà, il quale prospetta l'ultrattività, per tali procedimenti, dell'istituto dell'ipoteca legale, giudicandola non condivisibile per l'immediatezza dell'effetto abrogativo sancito dall'art. 218, primo comma, del citato decreto legislativo, onde detta norma viene censurata nella parte in cui non prevede l'immediata sostituzione della ipoteca legale con il sequestro conservativo ex art. 316 del codice di procedura penale;

che, simmetricamente, il Tribunale denunzia gli artt. 241 e 245, secondo comma, del medesimo decreto legislativo nella parte in cui non prevedono l'art. 316 del codice di procedura penale tra le norme immediatamente applicabili ai processi che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, in quanto la normativa *de qua*, nel suo complesso, determinerebbe una ingiustificata disparità rispetto ai procedimenti disciplinati dal nuovo codice;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e sostenendone nel merito l'infondatezza, in quanto l'abrogazione dell'istituto dell'ipoteca legale opererebbe solo in relazione ai procedimenti nei quali si applica il «nuovo» rito, ferma l'applicazione delle norme anteriormente vigenti — che non sarebbero solo quelle del soppresso codice di procedura penale, ma anche, come nella specie, quelle contenute nel codice penale — per i processi disciplinati dal «vecchio» rito;

Considerato che «l'applicazione delle norme anteriormente vigenti» disposta dall'art. 241 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 per i giudizi, quale quello di rinvio, in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, va riferita non soltanto alle disposizioni processuali ma anche alla disciplina sostanziale a queste necessariamente correlata dal nesso inscindibile tra diritto ed azione;

che, quindi, il permanere della vigenza del modulo procedimentale descritto dagli artt. 616 e seguenti del previgente codice per l'ipoteca legale implica e presuppone l'applicabilità dell'istituto stesso ai processi in questione, dovendo viceversa riferirsi l'abrogazione dell'art. 189 del codice penale — sancita dall'art. 218 del citato decreto — soltanto ai processi tenuti con il «nuovo» rito, come conferma l'omessa indicazione di tale ultima norma tra quelle immediatamente applicabili;

che, pertanto, il sistema, contrariamente a quanto affermato dal giudice *a quo*, esibisce una coerente saldatura con la novellata figura del sequestro conservativo sui beni immobili, alla cui operatività si collega l'assorbimento della precedente misura;

che, inoltre, l'inesistenza di una soluzione di continuità tra ipoteca e sequestro, come conseguenza del coordinamento tra abrogazione della prima ed applicabilità del secondo è stata recentemente sottolineata anche dalla Suprema Corte regolatrice, che ha parimenti escluso la paventata mancanza di una disciplina delle garanzie reali nella fase transitoria;

che la proposta questione risulta di conseguenza manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9; secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 218, primo comma, 241 e 245, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

.. Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

n. 215

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cooperative - Soci - Ammissione - Limitazioni - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanze nn. 147/1992 e 199/1990; sentenze nn. 1104 e 333 del 1988) - Insussistenza della legittimazione del giudice *a quo* a proporre la questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità.

(D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 23, terzo comma).

(Cost., art. 45).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma terzo, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Tognacci Mirca e s.r.l. Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Ravenna da Mirca Tognacci, dipendente amministrativo della s.r.l. Cooperativa Muratori e Cementisti, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto ad essere ammessa alla detta cooperativa in qualità di socio, il giudice istruttore sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), norma invocata dalla società convenuta nel giudizio *a quo*, quale fondamento normativo della propria delibera di reiezione della domanda di ammissione alla cooperativa, già presentata dalla Tognacci medesima;

che, ad avviso del giudice istruttore di Ravenna, tale norma, nella parte in cui prescrive che l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi possa avvenire «nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente, ma non superiore al dodici per cento del numero complessivo dei soci», sarebbe in contrasto con l'art. 45 della Costituzione e con il principio di favore per la cooperazione ivi affermato, perché tale norma non terrebbe conto dell'evoluzione tecnologica e del mutamento dell'organizzazione del lavoro che, complessivamente, hanno aumentato l'incidenza della componente tecnica e amministrativa delle imprese rispetto a quella operaia o professionale e, pertanto, produrrebbe un effettivo svantaggio per le società cooperative, vincolate, nella loro organizzazione, al rispetto di un rigido limite numerico, da cui sono esenti le altre imprese operanti sul mercato;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo, in via preliminare, che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del giudice *a quo* e, nel merito, che sia riconosciuta l'inammissibilità o l'infondatezza per la non irragionevolezza della scelta discrezionalmente compiuta dal legislatore ed espressa nella norma impugnata;

Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (si vedano, tra le altre, ord. nn. 147 del 1992 e 199 del 1990; sent. nn. 1104 e 333 del 1988), il giudice istruttore nel processo civile è legittimato a proporre questioni di legittimità costituzionale relative a norme di cui egli può fare applicazione per l'emanazione di provvedimenti di sua esclusiva competenza e che, pertanto, la sua legittimazione non sussiste quando la norma impugnata assume rilevanza per la risoluzione nel merito della causa, in quanto in tal caso la competenza a decidere spetta al collegio;

che, nel caso di specie, la norma impugnata è risolutiva dell'intera controversia dedotta nel giudizio a quo e che, quindi, deve negarsi la legittimazione del giudice istruttore a farne oggetto di questione di legittimità costituzionale davanti a questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, terzo comma, del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), sollevata, in riferimento all'art. 45 della Costituzione, dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0600

N. 216

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.I.P. - Dichiarazione di incompetenza - Trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice competente anziché al giudice medesimo - Contraddizione in merito al *petitum* rivolto alla Corte - Richiesta di pronuncia additiva - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 22, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 25, 101 e 111).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CATANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma terzo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 agosto 1991 dal Giudice per le indagini preliminari nel procedimento penale a carico di Pekarek Felicitas, iscritta al n. 670 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1° aprile 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli articoli 25, 3, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini preliminari, il quale — dopo la chiusura di esse — riconosca la propria incompetenza, dichiarandola con sentenza, debba trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente anziché a quest'ultimo;

che la questione era sorta a causa di un giro vizioso compiuto dal procedimento penale (per il reato di emissione di assegni a vuoto) a carico del Pekarek, in quanto il Procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Verona, in data 10 aprile 1990, aveva richiesto l'emissione del decreto penale di condanna dell'imputato e il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, aveva pronunciato sentenza d'incompetenza territoriale trasmettendo gli atti al Procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Brescia, ritenuto competente, ma quest'ultimo, reputandosi a sua volta incompetente, aveva trasmesso, in data 20 febbraio 1991, gli atti al Procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Verona che, a sua volta, aveva rinnovato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna al giudice per le indagini preliminari presso la pretura veronese;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto il rigetto della questione perché manifestamente infondata;

Considerato che il giudice remittente ha, egli stesso, correttamente indicato la soluzione del problema quando ha ipotizzato la restituzione degli atti al pubblico ministero mittente con l'esplicita raccomandazione di far richiesta al (proprio) giudice di conflitto di competenza avanti alla Corte di cassazione, così automaticamente contraddicendo il *petitum* rivolto a questa Corte, mirante a una pronuncia additiva con la quale si determini lo stesso meccanismo stabilito per i casi d'incompetenza per territorio dichiarata dal giudice di primo grado;

che, pertanto, la pronuncia con la quale il giudice si dichiara, con sentenza, incompetente e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente è vincolante nei confronti dello stesso pubblico ministero, il quale può solo investire del tema il giudice, presso il quale esercita le proprie funzioni, ai fini dell'elevazione dell'eventuale conflitto;

che dunque la questione proposta dal giudice *a quo* deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 25, 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

N. 217

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Corte dei conti - Giudizi - Regolamento di procedura - Notifica del ricorso al Ministro delle finanze - Decreto di fissazione d'udienza - Notifica alla parte pubblica - Visione degli atti depositati - Avviso del deposito - Mancata previsione. Identica questione già dichiarata inammissibile (sentenza n. 65/1992) - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, artt. 52, 53 e 54).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale, nel giudizio per quote inesigibili promosso dalla S.p.A. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure nei confronti del Ministero delle finanze, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 luglio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1992) dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 della Costituzione; in particolare, l'art. 52 «nella parte in cui non prevede che il ricorso sia notificato al ministero delle finanze; l'art. 53, nella parte in cui non prevede che il decreto di fissazione d'udienza, con il termine utile per le parti per il deposito degli atti, sia parimenti notificato alla medesima autorità pubblica; l'art. 54, secondo comma, nella parte in cui non prevede che anche il Ministro delle finanze o l'autorità amministrativa che abbia adottato il provvedimento censurato sia avvertita del deposito a cura della segreteria per prendere visione degli atti depositati e ritirarne copia»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che la questione, identica nei riferimenti e negli argomenti dedotti, è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 65 del 1992, spettando al legislatore «stabilire, infatti, nella discrezionalità delle scelte se le configurazioni procedurali attuali vadano rimosse e sostituite e con quali conseguenze sull'intero sistema»;

che, non ravvisandosi nuove prospettazioni ovvero ragioni tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - Sezione seconda giurisdizionale, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0602

N. 218

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - INADEL - Riliquidazione indennità premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Mancata previsione - *Ius superveniens*: legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma - Nuova disciplina della materia - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.-L. 31 agosto 1987, 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma quarto, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale) convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Ingemi Giuseppa, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione di Ingemi Giuseppa;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel giudizio sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - INADEL per l'annullamento della sentenza 5 dicembre 1988 del Tribunale di Messina confermativa della sentenza del pretore che ha condannato l'Istituto a corrispondere a Giuseppa Ingemi la maggior somma spettante a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio con gli interessi e la rivalutazione monetaria, la Corte di cassazione, con ordinanza del 19 settembre 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui dispone che le somme dovute al detto titolo «non danno luogo a rivalutazione monetaria»;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata contrasta con l'art. 3 Cost., attesa l'ingiustificata discriminazione, sopravvenuta dopo la sentenza di questa Corte n. 156 del 1991, del credito *de quo* rispetto agli altri crediti previdenziali, e con l'art. 38, provvedendosi in modo inadeguato alle comuni esigenze di vita del lavoratore cessato dal servizio;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l'assicurata, chiedendo che la questione sia dichiarata fondata;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti previdenziali disponendo che «l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del credito»;

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal fine, vanno restituiti gli atti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0603

N. 219

Ordinanza 4-11 maggio 1992

Giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 123 del 7 marzo 1990.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

ha pronunciato la seguente

ORDIN:

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 123 del 7 marzo 1990;

Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 123 del 1990;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 123 del 7 marzo 1990 sia corretto nel seguente modo:

al rigo 9 sostituire «dell'art. 6, sesto comma» con «dell'art. 6, secondo comma».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

92C0604

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 18

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 maggio 1992

(della provincia autonoma di Bolzano)

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Applicazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva - Suddivisione del territorio nazionale in bacini di utenza che risultano dalla aggregazione di una pluralità di aree di servizio degli impianti e localizzazione degli impianti nell'ambito di ciascuna area - Mancata preventiva intesa tra lo Stato e le province autonome di Bolzano e Trento relativamente alla localizzazione degli impianti - Violazione del principio di leale cooperazione tra lo Stato e le regioni (e province autonome) nonché della sfera di competenza provinciale in materia di urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, usi e costumi locali ed istituzionali culturali, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali ed espropriazioni per pubblica utilità.

(D.P.R. 20 gennaio 1992).

(Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14 e 16, primo comma).

Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente p.t. della giunta provinciale dott. Luis Durmwaldner, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 2057 del 27 aprile 1992, rappresentata e difesa — giusta procura speciale del 27 aprile 1992 Crep. n. 16407) rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, segretario della giunta provinciale ed ufficiale rogante — dagli avv.ti proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz, e presso il primo di essi elettivamente domiciliati in Roma, piazza Borghese n. 3 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 20 gennaio 1992, recante «Applicazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva».

FATTO

I. — La legge 6 agosto 1990, n. 223, («Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato») reca all'art. 3 la disciplina relativa alla «Pianificazione delle radiofrequenze». Esso regola infatti la predisposizione e l'approvazione del piano nazionale di ripartizione e del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze. In particolare, per quanto riguarda il piano di assegnazione, vi si prevede che esso deve contenere la suddivisione del territorio nazionale in bacini di utenza (ottavo comma), che risultano dalla aggregazione di una pluralità di aree di servizio degli impianti, ed anche la localizzazione degli impianti nell'ambito di ciascuna area (settimo comma).

La procedura per l'approvazione del piano di assegnazione è disciplinata dai commi da 14 a 17 dell'art. 3. Vi si prevede che lo schema di piano, predisposto dal Ministero delle poste, venga sottoposto al parere delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (quattordicesimo comma).

Queste ultime, nell'esprimere il parere possono anche proporre ipotesi diverse di bacini di utenza (quindicesimo comma). Acquisiti i pareri (e le eventuali proposte) il Ministero delle poste redige un nuovo schema di piano di assegnazione che è sottoposto al parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione (sedicesimo comma), ed infine, su proposta del Ministero delle poste e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica (diciassettesimo comma).

È ben noto che codesta ecc.ma Corte, avendo riconosciuto la incidenza della suddetta disciplina su varie competenze provinciali riassuntivamente afferenti al governo del territorio, nei suoi vari aspetti (geografici, urbanistici, economici e culturali), in accoglimento di due ricorsi delle province autonome, ha dichiarato la incostituzionalità del quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 223/1990 «nella parte in cui non prevede l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le province autonome di Bolzano e di Trento relativamente alla localizzazione degli impianti di cui al settimo comma dello stesso art. 3».

2. Ciò premesso, nell'agosto del 1991 il Ministero p.t. ha attivato la procedura di cui all'art. 3 della legge n. 223/1990 inviando alle regioni ed alle province autonome una bozza del piano di assegnazione. Il 18 ottobre 1991 veniva convocata a Roma presso il Ministero p.t. una riunione fra i rappresentanti dell'amministrazione p.t. e della provincia di Bolzano per l'esame della bozza del piano.

Come risulta dal verbale della riunione (che si deposita con il presente atto), all'inizio di essa l'amministrazione diede atto del fatto che, a seguito della sentenza n. 21/1991 di codesta ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1990 non era sufficiente un parere della provincia di Bolzano, ma occorreva invece che venisse raggiunta un'intesa fra la provincia e lo Stato. Dal verbale risulta anche che nel corso della riunione i rappresentanti della provincia formularono diversi rilievi in ordine alla bozza di piano, proponendo modifiche su vari punti, e presentando documenti e tabulati contenenti tali proposte. In particolare vennero proposte varie modifiche circa l'ubicazione degli impianti (risultanti dalla copia del relativo tabulato presentato dalla provincia in quella riunione che pure si deposita con il presente atto).

Ovviamente la procedura di intesa richiedeva una trattativa ed un successivo incontro nel quale l'amministrazione p.t. avrebbe dovuto prendere posizione sulle proposte di modifica della provincia, eventualmente formulando proposte alternative, al fine di giungere, appunto, a stabilire l'intesa in ordine al contenuto del piano (ovvero a verificare l'impossibilità di raggiungere l'intesa).

La provincia, pertanto, è rimasta in attesa della convocazione di una nuova riunione, o comunque di una risposta della amministrazione p.t. in ordine alle proposte di modifica da essa presentate. Attesa inutile, perché, inopinatamente, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1992 il d.P.R. 20 gennaio 1992 di approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva:

Tale decreto presidenziale, che ha approvato il piano senza che fosse stata previamente stabilita la necessaria intesa, è gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano; ond'essa lo impugna per i seguenti motivi di

DIRITTO

Violazione delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6, 17, 18 e 22; 14^e e 16, primo comma, dello statuto speciale per il T.-A.A. (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e, relative norme d'attuazione (in particolare d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). Violazione del principio di leale cooperazione in relazione all'intesa prescritta dall'art. 3, quattordicesimo comma, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Le attribuzioni provinciali che, in relazione al principio di leale cooperazione, risultano lese dal provvedimento impugnato sono quelle che (come riconosciuto dalla sentenza n. 21/1991 di codesta ecc.ma Corte) attengono ai vari aspetti del governo del territorio provinciale su cui incide la localizzazione degli impianti di radiodiffusione. Si tratta, specificamente, delle competenze esclusive che le norme sopra indicate attribuiscono alla provincia ricorrente in materia di «urbanistica e piani regolatori» (art. 8, n. 5 dello statuto), «tutela del paesaggio» (art. 8, n. 6), nonché di «usi e costumi locali ed istituzioni culturali ... aventi carattere provinciale, manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi» (art. 8, n. 4, «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale» (art. 8, n. 17), «comunicazioni e trasporti di interesse provinciale» (art. 8, n. 18), «espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale» (art. 8, n. 22), ed anche per le materie di cui all'art. 14 dello statuto.

Ciò premesso, si deve intanto rilevare come il piano nazionale approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992 non abbia affatto recepito i contenuti delle proposte formulate, ai fini dell'intesa, dalla provincia nella riunione del 18 ottobre 1991.

Il piano di assegnazione prevede numerosi impianti privati localizzati in zone sottoposte a vincoli e tutela paesaggistica (per i quali sono in corso procedimenti anche penali in conseguenza del loro carattere abusivo), che secondo le proposte della provincia ricorrente avrebbero dovuto essere ubicati in altre zone a ciò destinate dal piano territoriale di coordinamento provinciale. In particolare, per esempio, nella parte quarta del piano di assegnazione (Elenco di postazioni e canali per l'emittenza privata relativi ad impianti di potenza equivalente irradiata inferiore a 200 W), sono elencate, fra le altre, 39 postazioni delle quali 10 incidono con postazioni di servizio pubblico, e le altre sono state costruite abusivamente in zone abitate, o in zone paesaggisticamente tutelate, o senza il consenso dei proprietari del suolo o degli enti competenti, ecc.

Si potrebbe proseguire, ma qui non rileva tanto di individuare i singoli punti di contrasto fra le richieste e proposte provinciali ed il piano come approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992. Infatti la lesione delle attribuzioni provinciali consegue in ogni caso alla circostanza che lo Stato ha approvato il piano non solo senza che si fosse prima stabilita l'intesa con la provincia, ma senza neppure cercare di addivenire ad una intesa.

Con la sentenza n. 21/1991 codesta ecc.ma Corte ha stabilito che la necessità dell'intesa ai fini della approvazione del piano di assegnazione, al tempo stesso rilevando che — proprio perchè espressione del principio di cooperazione — tale intesa non può essere tale che il suo mancato raggiungimento costituisca un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento. Codesta ecc.ma Corte ha però anche precisato che la suddetta esigenza può essere validamente soddisfatta (dal legislatore) mediante la determinazione di termini certi per la conclusione del procedimento, e la previsione di meccanismi sostitutivi destinati a superare eventuali atteggiamenti ostruzionistici; non potrebbe invece, quella esigenza, «giustificare, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante» (Cost. sentenza n. 351/1991).

In altri termini, posto che l'intesa si sostanzia sempre e necessariamente in una «paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto all'intesa» (sentenza n. 351/1991, ma v. anche sentenze nn. 747/1988 e 337/1989), nella relativa procedura vi deve sempre essere un momento in cui si esprime l'accordo reciproco sul contenuto dell'atto, ovvero si verifica — anche mediante il superamento di un termine — la sussistenza di un disaccordo non superabile (nel qual caso potranno essere attivati i meccanismi sostitutivi).

Ma proprio questo è mancato nel caso in questione. Lo Stato ha inviato alla provincia la bozza del piano; poi, nella riunione del 18 ottobre 1991, ha ascoltato le valutazioni della Provincia ed ha ricevuto le sue proposte di modifica; dopo di che, senza che in alcun modo si fosse raggiunta una intesa, ma senza che si fosse neppure verificata la impossibilità di raggiungerla, lo Stato ha approvato il piano. Lo ha approvato avendo «sentito» la provincia, ma senza che si fosse svolta una trattativa, né che si fosse fatto tentativo alcuno di superare le divergenze.

Lo Stato, in realtà, ha trasformato quella che doveva essere una intesa in una procedura di mera consultazione. Da ciò la denunciata violazione delle attribuzioni provinciali e del principio di leale cooperazione, in relazione alla prescritta intesa.

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato approvare il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva, e determinare con esso la localizzazione degli impianti, senza procedere all'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, e per l'effetto annullare in parte qua il d.P.R. 20 gennaio 1992.

Prof. avv. Sergio PANUNZIO - Prof. avv. Roland RIZ

92C0594

N. 48

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 6 maggio 1992
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

Regione Molise - Impiego pubblico - «Interpretazione autentica» dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990 - Personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno transitato alle regioni - Conservazione dei diritti acquisiti all'atto del trasferimento sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti - Inquadramento, con legge regionale n. 5/1990, di detto personale in servizio alla data del 17 febbraio 1990 nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.), a decorrere dal 1° novembre 1983, ai fini giuridici e dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ai fini economici (attribuzione del maturato economico in godimento all'entrata in vigore della legge 17 febbraio 1990 derivante dall'applicazione dei contratti di provenienza operanti a tale data) - Considerazione di detto personale, nella norma impugnata, fittiziamente, «come se» fosse rimasto in servizio per oltre un decennio presso la Cassa per il Mezzogiorno e da questa fosse transitato non già alla regione bensì alla Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e in un momento successivo alla regione (precisamente all'E.R.I.M.) - Ingiustificata disparità di trattamento economico di dipendenti dello stesso ente a parità di qualità e quantità di lavoro, a seconda della provenienza - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(Legge regione Molise riapprovata il 24 marzo 1992).

(Cost., artt. 3 e 97).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Molise, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 24 marzo 1992, comunicata al commissario del Governo il 13 aprile 1992, e recante «interpretazione autentica dell'art. 27 della legge regionale n. 5 del 7 febbraio 1990».

Con telegramma 4 marzo 1992 il Governo ha rinviato la delibera legislativa 3 febbraio 1992 poi riapprovata.

L'art. 147 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nel prevedere il passaggio alle regioni del personale periferico della Cassa per il Mezzogiorno impegnato nell'esercizio delle opere realizzate da detta Cassa, ha disposto che detto personale «conserva i diritti acquisiti (all'epoca) sotto forma di assegno personale assorbibile dai futuri miglioramenti... e comunque le posizioni economiche e di carriera nonché la complessiva anzianità di servizio maturata». In attuazione (pervero parecchio tardiva) di tale disposizione l'art. 24 della legge regione Molise 7 febbraio 1990, n. 5 (in bollettino ufficiale n. 3 del 16 febbraio 1990), ha inquadrato «il personale ex dipendente della Cassa per il Mezzogiorno» in servizio alla data del 17 febbraio 1990 nei ruoli dell'Ente risorse idriche Molise (E.R.I.M.) «a far tempo dal 1° novembre 1983». Il secondo comma del citato art. 24 ha distinto «la decorrenza ai fini economici», fissando quest'ultima «alla data di inquadramento»: in pratica, la decorrenza economica è stata posticipata, probabilmente per consentire agli interessati di fruire di un trattamento più favorevole. Il successivo art. 27 ha individuato nel «maturato economico in godimento all'entrata in vigore della presente legge derivante dalla applicazione dei contratti di provenienza operanti alla suddetta data» il trattamento economico da conservare.

La delibera legislativa ora *sub iudice*, asseritamente di interpretazione autentica ed in realtà di sostanziale modifica anche retroattiva, intenderebbe sostituire l'art. 27 citato e migliorare ulteriormente il trattamento economico del personale in questione mediante una *factio* e ciò considerandolo «come se» fosse rimasto in servizio per oltre un decennio presso la Cassa per il Mezzogiorno, e da questa fosse transitato non già alla regione bensì alla agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno e in un momento logicamente successivo alla regione (anzi all'ente anzidetto da essa dipendente). In tal modo si intenderebbe colmare la distanza, anche concettuale, tra «maturato economico in godimento» e «contratti di provenienza operanti».

In proposito nella relazione che accompagna la delibera è scritto: «per oltre otto anni agli ex dipendenti della Cassa... è stato mantenuto lo stesso trattamento economico di cui godevano nel 1983». In realtà, il riferito «blocco» delle retribuzioni ha sostanzialmente dato attuazione al «riassorbimento» previsto dal citato art. 147: sicché rimuovere ora (e retroattivamente) detto «blocco», e per di più adottando parametri di riferimento estranei ai connotati specifici del rapporto di lavoro con l'E.R.I.M., oltre a sollecitare pesanti richieste di arretrati, contrasterebbe con il principio del «riassorbimento» e con i principi di omogeneizzazione e perequazione.

Inoltre — ed a ben vedere si tratta di un secondo ed autonomo beneficio — la delibera legislativa in esame riempie di corposi contenuti pratici la messa in ombra del «riassorbimento» già ravvisabile all'art. 27 della legge regionale n. 5/1990. Anche quella disposizione recita «eventuale eccedenza... concorre ad incrementare la retribuzione individuale di anzianità», ossia è consolidata nella retribuzione mediante l'artificiosa attribuzione di scatti e/o altre similari modalità di progressione economica; tuttavia in quel contesto, e dopo il riferito prolungato «blocco», la norma ha una incidenza pratica relativamente contenuta, e forse per questa ragione «tollerata» in sede di controllo. Del tutto diversa la portata concreta della norma nel contesto che si vorrebbe ora introdurre.

È appena il caso di osservare che la delibera in esame determinerebbe una compresenza nei ruoli dell'E.R.I.M. di dipendenti con retribuzioni stabilmente differenziate a parità di qualità e quantità di lavoro; situazione che, in un futuro non lontano è prevedibile inneschi una turbolenta e costosa «ricorsa salariale».

La delibera legislativa contrasta palesemente con gli artt. 97, primo comma, e 117 della Costituzione e con le «norme interposte» offerte dall'art. 4 della legge quadro 29 marzo 1983, n. 93 (principi di omogeneizzazione) e dall'art. 147 sopra menzionato.

La delibera contrasta altresì con l'art. 3, n. 1, della citata legge n. 93/1983 dal momento che la legge si sostituirebbe all'accordo.

La regione Molise non può addurre, a sostegno di una delibera legislativa che stravolge l'art. 147 citato, il grave ritardo da essa stessa accumulato nel dare attuazione del medesimo art. 147; il rapporto tra legislazione statale e conseguente legislazione regionale è meccanismo troppo importante perché, in nome del «tempo trascorso» (o, addirittura, del «fatto compiuto», possa di fatto premiarsi il non adeguamento od il tardivo adeguamento.

Per scrupolo di completezza, si osserva che — ove occorresse (ed a questa difesa non pare occorra) — codesta Corte potrebbe sollevare dinanzi a se stessa questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 24, secondo comma, e dell'art. 27 della menzionata legge regionale n. 5/1990. Tale incidente non pare necessario se, come si auspica, la delibera oggi in esame è dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi non ha modo di modificare e «potenziare» le disposizioni testé menzionate della legge regionale n. 5/1990.

Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'intera delibera regionale impugnata. Si produrranno il testo della delibera legislativa, il telegramma di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 24 aprile 1992

Franco FAVARA, avvocato dello Stato

N. 264

Ordinanza emessa il 23 dicembre 1991 dal pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Sgarbi Massimo

Processo penale - Dibattimento - Sentenza di incompetenza - Lamentata dovuta trasmissione degli atti al giudice competente anziché al p.m. presso il giudice competente - Ingiustificata diversità di disciplina rispetto a quanto previsto per la fase delle indagini preliminari - Disparità di trattamento, in relazione alla richiesta dei riti alternativi, tra imputati - Compressione del diritto di difesa - Lesione del principio di precostituzione del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 25).

IL PRETORE

Letti gli atti;

Rilevato che il tribunale di Isernia, con sentenza in data 23 ottobre 1991 divenuta irrevocabile il 6 novembre 1991, nel procedimento penale contro Sgarbi Massimo imputato di: a) truffa aggravata commessa in data 6 giugno 1990; b) tentata truffa aggravata continuata commessa dal 20 ottobre 1989 al 21 maggio 1990, ha dichiarato n.d.p. in ordine al reato *sub b)* relativamente ad un episodio del 20 ottobre 1989 perché estinto il reato per amnistia, dichiarando la propria incompetenza per materia a conoscere del reato *sub a)* e dei restanti episodi *sub b)* e trasmettendo gli atti a questo pretore per competenza ai sensi degli artt. 7, secondo comma, e 23 del c.p.p.;

che, conseguentemente, questo pretore dovrebbe emettere decreto di citazione contro lo Sgarbi per i reati di cui sopra;

che tuttavia a tal punto si pongono alcune questioni che rendono dubbia la legittimità costituzionale dell'art. 23 del c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il giudice del dibattimento allorché «dichiara la propria incompetenza» ordina «la trasmissione degli atti al giudice competente» e non al p.m. presso il giudice competente;

che detti problemi derivano essenzialmente dalla natura complessa del decreto di citazione pretorile che ha oltre alla funzione di *vocatio in iudicium* anche quella di offrire all'imputato la possibilità di optare per i riti alternativi tra i quali vi è il giudizio abbreviato non ammissibile innanzi al pretore dibattimentale (con eccezione del caso del giudizio direttissimo);

che conseguentemente appare violata la norma di cui all'art. 3 della Costituzione poiché si determina evidente disparità di trattamento tra colui che è citato a giudizio dal pretore in seguito a dichiarazione d'incompetenza del tribunale e chi invece viene citato dal p.m. pretorile, consentendosi solo al secondo di evitare il dibattimento col ricorso ai riti alternativi;

che la predetta situazione differenziata sembra altresì contrastare con l'art. 24 della Costituzione per la menomazione del diritto di difesa dell'imputato conseguente alla privazione della possibilità di adire preventivamente i riti alternativi;

che nel caso di citazione in esito a declaratoria d'incompetenza non sembra potersi validamente ritenere che l'imputato già in precedenza sarebbe stato posto nella possibilità di adire i riti alternativi innanzi al g.u.p. del Tribunale, posto che la dichiarazione d'incompetenza travolge tutti gli atti con la sanzione della nullità e con le sole eccezioni di cui all'art. 26 del c.p.p.;

che la emissione del decreto di citazione dell'imputato ad opera del pretore sembra contrastare altresì col principio della precostituzione del giudice naturale (art. 25 della Costituzione) poiché comporterebbe la formazione del fascicolo per il dibattimento ad opera dello stesso pretore, il quale invece — ex art. 558 del c.p.p. — è legittimamente investito dal processo solo in esito alla trasmissione del fascicolo stesso (che deve contenere, tra l'altro, il decreto di citazione già notificato ad opera del p.m. o del g.i.p. — per il caso di opposizione a decreto penale —, sì che il pretore, non investito legittimamente del processo, non potrebbe validamente esercitare alcun potere nemmeno nella fase degli atti preliminari (assunzione di prova urgente, decisione su libertà personale);

che la questione posta appare non manifestamente infondata, per quanto sopra esposto, ed altresì rilevante, dipendendo dalla sua risoluzione la possibilità o meno che, nel caso *de quo*, il decreto di citazione sia emesso dal pretore;

che conseguentemente gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo comma, del c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

Sospende il presente processo;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata a cura della cancelleria ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Isernia, addì 23 dicembre 1991

Il consigliere pretore: DI NARDO

92C0579

N. 265

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1992 dal g.a.p. presso il tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Strumendo Fernando

Reati militari - Insubordinazione con ingiuria - Reato commesso da militare in congedo a causa di precedenti fatti inerenti al servizio - Devoluzione della cognizione al giudice militare nonostante la ritenuta impossibilità di considerare come appartenente alle Forze armate il militare in congedo - Prospettata violazione del principio costituzionale che limita la giurisdizione dei tribunali militari ai reati commessi dai soggetti appartenenti alle Forze armate.

(C.P.M.P., art. 263).

(Cost., artt. 103).

IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Strumendo Fernando, nato il 22 dicembre 1940 a Roma, residente a Portogruaro (Venezia) in via Giulia n. 10; maresciallo capo in congedo, già nel nucleo regionale polizia tributaria guardia di finanza in Venezia-Mestre. Imputato di insubordinazione con ingiuria aggravata (artt. 47 n.2, 189, secondo comma, e 238 del c.p.m.p.) perchè, maresciallo capo della g. di f. in congedo dal 20 giugno 1991, il 12 settembre 1991 alle h. 12.50 circa in via Altobello di Mestre, a causa di precedenti fatti inerenti al servizio e successivi in servizio (e per i quali vi è stato anche un giudizio penale il 13 marzo 1990 ed il 5 ottobre 1990 presso autorità giudiziarie militari), recava nocumento alla dignità, onore e decoro del maresciallo maggiore aiutante Caroli Angiolino profferendo in sua presenza l'espressione: «ci stà quel figlio di puttana, pezzo di merda, stronzo, delinquente e ruffiano del capitano Vecchione? questo vale anche per voi, pussa via».

Con l'aggravante del grado ricoperto.

Il g.u.p. ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza: sentito il p.m. il quale — rilevato che l'imputato già maresciallo capo g. di f. è stato chiamato a rispondere per il disposto congiunto degli artt. 189 e 238 del c.p.m.p., di insubordinazione con ingiuria per aver offeso, quando già era in congedo, altro militare di grado più elevato a causa del servizio prestato, reato la cui cognizione appartiene, ai sensi dell'art. 163 del c.p.m.p., ai tribunali militari — ha chiesto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale deducendo la illegittimità dell'art. 263 del c.p.m.p. per contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione, in quanto quella norma assoggetta alla giurisdizione militare ogni reato militare senza conferire alcun rilievo alla qualità del soggetto agente.

OSSERVA

Secondo l'art. 263 del c.p.m.p. appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare.

Tale norma è fondamentale nell'economia della legislazione penale militare perchè da essa il giudice militare deriva la propria giurisdizione in quanto come è noto il terzo comma dell'art. 103 della Costituzione — la cui introduzione peraltro non ha fatto venire meno, dovendosi escludere una abrogazione tacita, la validità di quella disposizione — ha solamente la funzione di stabilire i limiti dell'assoggettamento alla giurisdizione militare. Peraltro l'art. 263 attribuendo al giudice militare la cognizione di ogni reato militare abbia o meno il suo autore la qualità di appartenente alle Forze

armate, purché ad esso sia applicabile la legge penale militare, contrasta col terzo comma dell'art. 103 della Costituzione perché comporta la devoluzione al giudice militare dei reati militari commessi non solo dai militari in servizio ma anche dai militari in congedo illimitato e persino da persone del tutto estranee alle Forze armate.

In verità la Corte costituzionale, pronunciandosi in ordine alla legittimità di altra disposizione del Codice penale militare di pace, ha reiteratamente affermato che nell'art. 103 l'uso dell'avverbio «soltanto» vuole esprimere la volontà che la giurisdizione militare in tempo di pace sia circoscritta nei limiti soggettivi ed oggettivi a tal fine precisati (qualità di appartenenti alle Forze armate dei soggetti, carattere obiettivamente militare dei reati) e che i limiti stessi, determinati dal concorso di entrambi i requisiti, non siano per nessuna ragione oltrepassati nei confronti della giurisdizione ordinaria la quale è da considerarsi normale e prevalente fuori da quei limiti.

Pertanto, come del resto è pacificamente riconosciuto, i limiti di assoggettamento alla legge penale militare in relazione alle persone, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non coincidono con i limiti dell'assoggettamento alla giurisdizione militare.

Questa, escluso ormai che possano essere più assoggettabili gli estranei alle Forze armate in tutti i casi, rimane applicabile esclusivamente agli appartenenti alle Forze armate.

Ora la nozione di appartenente, atteso il rigore con il quale il Costituente ha inteso circoscrivere l'ambito della giurisdizione militare, non può essere quella definita dal legislatore ordinario dall'art. 292-bis del c.p. (introdotto dall'art. 9, della legge 23 marzo 1956, n. 167) con rinvio agli artt. 8 e 9 del c.p.m.p. in quanto quella, come è stato diffusamente chiarito, «è una nozione limitata ed eccezionale che vale soltanto per le ipotesi in cui il militare in congedo illimitato viene assoggettato alla legge penale militare». In verità i militari in congedo illimitato ed in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono persone estranee alle Forze armate.

In definitiva la nozione di appartenente non può prescindere dalla attualità del servizio e fa necessariamente riferimento alla situazione del militare in servizio attivo o considerato tale in virtù di un specifico rapporto di dipendenza che lo lega alla amministrazione militare.

Pertanto rilevato che un militare non più in servizio viene ciò nondimeno assoggettato alla giurisdizione militare si ritiene non manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del c.p.m.p. per contrasto dell'art. 103, terzo comma, della Costituzione.

La questione è indubbiamente rilevante nel presente procedimento in quanto la caducazione della norma della cui costituzionalità si dubita comporterebbe la riconducibilità del fatto alla giurisdizione del giudice ordinario.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 263 del c.p.m.p. per contrasto con l'art. 103, terzo comma, della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Padova, addì 14 febbraio 1992

Il giudice dell'udienza preliminare: BOCCHINI

Depositato in cancelleria addì 22 febbraio 1992.

Il funzionario di cancelleria: VALENTINI

N. 266

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dall'I.N.A.D.E.L. contro Panareo Raffaella

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'Inadel - Imponibile da assoggettare all'imposta - Mancata previsione, per il periodo anteriore al 17 luglio 1986 (decorrenza stabilita dalle più favorevoli disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 1-bis, del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge n. 291/1988) della detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel - Ingiustificata disparità di trattamento di situazione omogenee, attesa la giurisprudenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norme di analogo contenuto - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988, 513/1990 e 231/1991.

(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7687/1990 dal r.g. aa.cc., proposto dall'Inadel, persona del commissario straordinario p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Santa Maria Maggiore n. 11, presso lo studio dell'avv. Aldo Di Lauro che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso, ricorrente contro Panareo Raffaella, intimata, avverso la sentenza n. 1469/89 del tribunale di Taranto, lavoro dep. il 24 ottobre 1989;

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13 dicembre 1991 la relazione della causa svolta dal cons. rd. dott. Finocchiaro;

Udito l'avv. L. Storace;

Udito il p.m., nella persona del dott. M. Caristo, avv. generale c/o la Corte suprema di cassazione che ha concluso per il rigetto della prima parte del motivo e della questione di legittimità costituzionale della seconda parte (artt. 2^o e 4^o primo e quarto comma, della legge n. 486/1985).

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 10 aprile 1987 il pretore di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, condannava l'Inadel a pagare Raffaella Panareo, ved. Ariano, la somma di L. 6.993.426 per riliquidazione dell'indennità premio fine servizio e ad un parziale rimborso della trattenuta Irpef operata dall'Istituto all'atto della liquidazione dell'indennità predetta, in misura pari alla percentuale della indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo a carico del dipendente e l'aliquota complessiva del contributo dovuto al fondo di previdenza dell'Istituto.

Questa sentenza, appellata dall'Inadel, era confermata dal tribunale di Taranto, con decisione 24 ottobre 1989.

A sostegno della pronuncia il tribunale, fra l'altro, osservava:

che il principio affermato dal pretore — il quale aveva escluso dall'imponibile del trattamento di fine rapporto quella parte corrispondente alla incidenza del contributo a carico del pubblico dipendente — era stato sancito espressamente dal legislatore con legge 13 maggio 1988, n. 154, e a decorrere dal 17 luglio 1986, ai sensi della legge n. 251/1986, mentre per il periodo precedente tale principio trovava il suo fondamento nella sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale incostituzionalità degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge n. 482/1985;

che la normativa risultante dal *dictum* della Corte costituzionale doveva ritenersi applicabile in via di interpretazione analogica anche all'analogo indennità premio di servizio di natura identica all'indennità di buonuscita erogata dall'Enpas cui si riferiva la sentenza della Corte costituzionale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato su un'unico complesso motivo l'Inadel.

Con sentenza non definitiva, emessa in data odierna, questa Corte ha rigettato il primo profilo del motivo di ricorso relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia in tema di trattenuta dell'acconto Irpef, attesa la formazione del giudicato sulla questione di giurisdizione.

Con il secondo profilo dell'unico motivo di censura si deduce che solo a far data dal 17 luglio 1986 — laddove l'intimata aveva maturato il diritto il 2 luglio 1985 — era possibile applicarne le norme che stabiliscono la parziale imponibilità dell'indennità premio di servizio anche per l'Inadel, sicché, per le liquidazioni effettuate in data precedente, era legittimo il prelievo tributario effettuato su tutto l'ammontare di tale indennità.

Il motivo di ricorso sarebbe fondato sulla base della legislazione vigente, ma tale legislazione — tenendo presente gli interventi della Corte costituzionale — pone una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, che questa Corte ritiene di dovere sollevare d'ufficio.

A seguito alla riforma tributaria, la tassazione delle indennità di fine rapporto è stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1° gennaio 1976) dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

L'art. 14 è stato poi riscritto dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (entrato in vigore il giorno 1° ottobre 1985) e gli artt. 4 e 5 di tale legge prevedevano poi, a determinate condizioni, l'applicazione retroattiva di tale disciplina.

Lo stesso art. 14 è stato, infine, trasfuso nell'art. 176 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, successivamente, con l'art. 4, comma 3-ter, del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154) è stato esteso il beneficio della detrazione di un importo pari al rapporto tra contributi versati dal lavoratore e contributi versati dall'ente a tutte le indennità, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori e con l'art. 6, comma 1-bis, del d.-l. 30 maggio 1988, n. 173 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291) ne è stata disposta l'applicazione retroattiva, con effetto dal 17 luglio 1986.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 178/1986, nell'affermare la tassabilità — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — delle indennità di buonuscita erogate dall'Enpas ai dipendenti statali, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario delle indennità e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla formazione delle indennità erogate dall'Enpas — e non delle altre — concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicché, per la parte a queste afferenti, tali indennità non potevano essere considerate reddito.

Per l'effetto i richiamati artt. 2 e 4 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad Irpef andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Enpas.

Con successive pronunce la Corte costituzionale ha fatto applicazione dello stesso principio, con riferimento ad altre indennità di fine rapporto (cfr., fra le varie C. cost. n. 400/1987; C. cost. n. 877/1988; C. cost. n. 513/1990; C. cost. n. 231/1991) enunciando il principio di carattere generale secondo cui l'art. 53 della Costituzione impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati, con la conseguenza che il legislatore «nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osservare il principio, secondo il quale, per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di ciò».

L'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel è costituita anche da contributi corrisposti dagli aventi diritto e, pertanto, a tale indennità — ai fini della tassazione Irpef — è da applicare il principio in precedenza enunciato.

Tale principio, sulla base della normativa vigente, mentre trova applicazione a decorrere dal 17 luglio 1986 (in base agli artt. 6, comma 1-bis del d.-l. n. 173/1988 e 2-bis del d.-l. n. 69/1989), non si applica nell'ipotesi in cui — come nel caso di specie e da ciò la rilevanza della questione di costituzionalità — il rapporto d'impiego sia cessato in epoca precedente a tale data.

La tassatività della normativa vigente non consente una applicazione analogica delle richiamate pronunce della Corte costituzionale con riferimento ad istituti previdenziali non direttamente incisi dalle sue decisioni.

Nella specie il trattamento è stato erogato prima dell'entrata in vigore del t.u. delle imposte dirette sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che all'art. 17, sopra richiamato, reca una nuova disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto e ciò determina la non manifesta infondatezza — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), applicabili alla fattispecie, nella parte in cui non prevedono, per l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel a favore degli iscritti, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel.

In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la soluzione di tale questione va rimessa alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perchè sia risolta — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel;

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione il giorno 11 dicembre 1991.

Il presidente: BRANCACCIO

Depositato in cancelleria, addì 13 febbraio 1992.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

92C0581

N. 267

Ordinanza emessa il 13 dicembre 1991 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da I.N.A.D.E.L. contro Maccarini Evelina

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) - Indennità premio di fine servizio corrisposta dall'Inadel - Imponibile da assoggettare all'imposta - Mancata previsione, per il periodo anteriore al 17 luglio 1986 (decorrenza stabilita dalle più favorevoli disposizioni introdotte dall'art. 6, comma 1-bis, del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge n. 191/1988) della detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee, attesa la giurisprudenza della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di norme di analogo contenuto - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 178/1986, 400/1987, 877/1988, 513/1990 e 231/1991.

(Legge 26 settembre 1985, n. 485, artt. 2 e 4, primo e quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 7391/1990 del r.g. aa.cc. proposto da Istituto nazionale dipendenti enti locali, Inadel, in persona del suo commissario straordinario p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzo n. 20 c/o lo studio dell'avv. Luigi Storace che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso, ricorrente, Maccarini Evelina, elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone n. 28 c/o lo studio dell'avv. Franco Agostini che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso, controricorrente, avverso la sentenza n. 869 del tribunale di Taranto, sez. lavoro dep. il 23 giugno 1989;

Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13 dicembre 1991 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Finocchiario;

Udito Favv. L. Storace;

Udito il p.m., nella persona del dott. M. Caristo avv. generale c/o la Corte suprema di cassazione che ha concluso per il rigetto del primo motivo e sollevata questione di legittimità costituzionale artt. 2 e 4 (primo e quarto comma, della legge n. 482/1985);

FATTO E DIRITTO

Con sentenza 4 marzo 1987 il pretore di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, condannava l'Inadel a pagare a Evelina Maccarini la somma di L. 11.378.395 per riliquidazione dell'indennità premio fine servizio e ad un parziale rimborso della trattenuta Irpef operata dall'Istituto all'atto della liquidazione dell'indennità predetta.

Questa sentenza, appellata dall'Inadel, era confermata dal tribunale di Taranto, con decisione 23 giugno 1989.

A sostegno della pronuncia il tribunale, tra l'altro, osservava:

che il principio affermato dal pretore — il quale aveva escluso dall'imponibile del trattamento di fine rapporto quella parte corrispondente alla incidenza del contributo a carico del pubblico dipendente — era stato sancito espressamente dal legislatore con legge 13 maggio 1988, n. 154, e a decorrere dal 17 luglio 1986, ai sensi della legge 26 luglio 1988, n. 251, mentre per il periodo precedente tale principio trovava il suo fondamento nella sentenza n. 178/1986 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato la parziale incostituzionalità degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge n. 482/1985;

che la normativa risultante dal *dictum* della Corte costituzionale doveva ritenersi applicabile in via di interpretazione analogica anche all'indennità premio di servizio di natura identica all'indennità di buonuscita erogata dall'Enpas cui si riferiva la sentenza della Corte costituzionale.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi l'Inadel, cui ha resistito con controricorso la Maccarini.

Con sentenza non definitiva, emessa in data odierna, questa Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso relativo alla pretesa omessa pronuncia sulla gestione di giurisdizione relativa alla controversia sulla ritenuta Irpef, per essersi sulla stessa formato il giudicato.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di leggi (artt. 11 del d.P.R. n. 602/1973; 33 del d.P.R. n. 600/1973; 12, lett. e) del d.P.R. n. 597/1973 e 34 del d.P.R. n. 601/1973) per non avere il tribunale ritenuto la piena legittimità della trattenuta operata dall'Inadel sulla somma pari alla percentuale dell'indennità premio di servizio corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contribuente posto a carico dell'ex iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale.

Secondo l'istituto ricorrente, solo dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1988, n. 154, e della legge 26 luglio 1988, n. 291, era possibile applicare — a far tempo dal 17 luglio 1986 — il principio enunciato dal tribunale, con la conseguenza che siffatto principio non poteva operare in relazione al rapporto di lavoro della dipendente cessato in epoca anteriore.

Il motivo di ricorso sarebbe fondato sulla base della legislazione vigente, ma tale legislazione — tenendo presente gli interventi della Corte costituzionale — pone una questione non manifestamente infondata di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, che questa Corte ritiene di doversi prospettare d'ufficio.

A seguito alla riforma tributaria, la tassazione delle indennità di fine rapporto è stata regolata dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, modificato (con effetto dal 1° gennaio 1976) dall'art. 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

L'art. 14 è stato poi riscritto dall'art. 2 della legge 26 settembre 1985, n. 482 (entrato in vigore il giorno 1° ottobre 1985) e gli artt. 4 e 5 di tale legge prevedevano poi, a determinate condizioni, l'applicazione retroattiva di tale disciplina.

Lo stesso art. 14 è stato, infine, trasfuso nell'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e, successivamente, con l'art. 4, comma 3-ter, del d.-l. 14 marzo 1988, n. 70 (convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154) è stato esteso il beneficio della detrazione di un importo pari al rapporto tra contributi versati dal lavoratore e contributi versati dall'ente a tutte le indennità, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori e con l'art. 6, comma 1-bis, del d.-l. 30 maggio 1988, n. 173 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1988, n. 291) ne è stata disposta l'applicazione retroattiva, con effetto dal 17 luglio 1986.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 178/1986, nell'affermare la tassabilità — ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche — delle indennità di buonuscita erogate dall'Enpas ai dipendenti statali, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario delle indennità e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla formazione delle indennità erogate dall'Enpas — e non delle altre — concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicché, per la parte a queste afferenti, tali indennità non potevano essere considerate reddito.

Per l'effetto i richiamati artt. 2 e 4 sono stati dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad Irpef andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Enpas.

Con successive pronunce la Corte costituzionale ha fatto applicazione dello stesso principio, con riferimento ad altre indennità di fine rapporto (cfr., fra le varie C. cost. n. 400/1987; C. cost. n. 877/1988; C. cost. n. 513/1990; C. cost. n. 231/1991) enunciando il principio di carattere generale secondo cui l'art. 53 della Costituzione impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati, con la conseguenza che il legislatore «nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osservare il principio, secondo il quale, per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di ciò».

L'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel è costituita anche da contributi corrisposti dagli aventi diritto e, pertanto, a tale indennità — ai fini della tassazione Irpef — è da applicare il principio in precedenza enunciato.

Tale principio, sulla base della normativa vigente, mentre trova applicazione a decorrere dal 17 luglio 1986 (in base agli artt. 6, comma 1-bis del d.-l. n. 173/1988 e 2-bis del d.-l. n. 69/1989) non si applica nell'ipotesi in cui — come nel caso di specie e da ciò la rilevanza della questione di costituzionalità — il rapporto d'impiego sia cessato in epoca precedente a tale data.

La tassatività della normativa vigente non consente una applicazione analogica delle richiamate pronunce della Corte costituzionale con riferimento ad istituti previdenziali non direttamente incisi dalle sue decisioni.

Nella specie il trattamento è stato erogato prima dell'entrata in vigore del l.u. delle imposte dirette sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sopra richiamato, reca una nuova disciplina della tassazione delle indennità di fine rapporto e ciò determina la non manifesta infondatezza — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), applicabili alla fattispecie, nella parte in cui non prevedono, per l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel a favore degli iscritti, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel.

In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la soluzione di tale questione va rimessa alla Corte costituzionale, previa sospensione del presente giudizio;

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché sia risolta — in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione — la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 485 (modificazione del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per l'indennità premio di servizio erogata dall'Inadel, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'Inadel;

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione il giorno 13 dicembre 1991.

Il presidente: BRANCACCIO

Depositato in cancelleria addì 13 febbraio 1992.

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

N. 268

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1992 dal tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Invigorito Francesco

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m. da imputato di reato connesso, già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Disparità di trattamento - Lesione del principio di sottoposizione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 101).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Invigorito Francesco, sulla opposizione della difesa alla acquisizione al fascicolo per il dibattimento dell'interrogatorio reso al p.m. da Gaspari Pietro, imputato di reato connesso per il quale si è proceduto separatamente, chiamante in correità nei confronti dell'Invigorito, nonché, al solo scopo di integrare il contenuto dello stesso, del verbale delle dichiarazioni spontanee resa alla p.g. al cui testo il dichiarante si riportò nell'interrogatorio al p.m.;

Sentite le parti;

Visti gli artt. 210, 513, 238, terzo comma, e 512 del c.p.p.;

OSSERVA

La lettura più ragionevole e piana del disposto di cui all'art. 513, secondo comma, del c.p.p. (che disciplina la posizione dell'imputato di reato connesso) in relazione al primo comma dello stesso articolo (che disciplina la posizione dell'imputato parte processuale) conduce a ritenere che è consentito disporre la lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., ancorché rese al p.m. o al giudice, solo nel caso in cui sia risultato impossibile ottenerne la presenza in giudizio e quindi non anche nel caso in cui le persone stesse si siano avvalse della facoltà, riconosciuta loro dalla legge, di non rispondere.

Neppure soccorre la norma dell'art. 238, terzo comma, del c.p.p. dovendosi intendere per atti irripetibili quelli che tali sono *ab origine* per loro caratteristica intrinseca (chiaro il riferimento ad una tipicità di atti che è la medesima prevista dall'art. 431 del c.p.p.) e non anche quelli che sono divenuti irripetibili ma non rientrano nella diversa ipotesi che consente la lettura ai sensi dell'art. 512 del c.p.p. perché apparivano prevedibili i fatti e le circostanze che potevano determinare l'impossibilità di ripetizione.

Né appare infine consentito, alla luce del chiaro tenore letterale dell'art. 513 del c.p.p., un recupero del primo comma di esso per la parte in cui non viene dettata una disciplina specifica da parte del secondo comma, atteso che il primo comma, a differenza del secondo, disciplina la posizione dell'imputato del processo in cui si intende inserire la dichiarazione della persona di cui all'art. 210 del c.p.p.

Ciò premesso in ordine alla interpretazione delle norme in questione, pare al tribunale che la norma di cui all'art. 513, secondo comma, del c.p.p. non sfugga ad una censura di legittimità costituzionale nella parte in cui non consente la lettura delle dichiarazioni precedentemente rese, a differenza di quanto avverrebbe se la posizione del dichiarante non fosse stata separata, nel caso in cui detta persona si presenti al dibattimento e si avvalga della facoltà di non rispondere. Invero possono delinearci due categorie di ipotesi per cui la condizione ostativa alla lettura si determina: vale a dire che ciò sia avvenuto o per un evento del tutto sottratto alla possibilità di dissenso del p.m. o per una libera scelta di strategia processuale da parte dello stesso. Per la prima si richiamano le ipotesi di definizione con giudizio abbreviato (cui il p.m. può legittimamente opporsi solo se non ravvisi la definibilità del procedimento allo stato degli atti), di proscioglimento del coimputato, di applicazione della pena richiesta in termini corretti e congrui

dall'imputato di separazione ai sensi dell'art. 18, primo comma, del c.p.p. ove il giudice non abbia ritenuto assolutamente necessaria la riunione per l'accertamento dei fatti. Per la seconda categoria si richiamano le ipotesi di accordo per la separazione (art. 18, secondo comma, del c.p.p. sempre che vi sia la valutazione conforme del giudice) e di mancato utilizzo dello strumento dell'incidente probatorio pur ricorrendone i presupposti di legge.

Ritiene il tribunale che nelle ipotesi ricomprese nella prima categoria il profilo di incostituzionalità sia quello dell'art. 3 della Costituzione, atteso che non appare conforme a criteri di ragionevolezza e di coerenza intrinseca del sistema prevedere una disciplina difforme della utilizzabilità della medesima dichiarazione a seconda dello sviluppo del procedimento anche indipendente dal potere di intervento della parte che ha interesse ad avvalersi come prova della dichiarazione. È ben vero che il sistema del codice privilegia la formazione della prova al dibattimento (peraltro con eccezioni alla regola), ma è altresì vero che inserire una sorta di divieto legale di mezzi di prova non è giustificato da una impossibilità di assoluta di contraddittorio, che nella specie permarrrebbe tra versione resa precedentemente dal dichiarante e versione anche attuale dell'imputato. In buona sostanza il giudice in siffatti casi ben potrebbe valutare la forma della dichiarazione, il fatto che essa non sia stata ripetuta al dibattimento, il fatto che il dichiarante si sia sottratto alla possibilità del controesame. Ma il divieto legale costituisce un qualcosa di eccessivo, non previsto dal legislatore delegante, non congruo rispetto al fine del procedimento che è quello di tendere all'accertamento dei fatti; ed integra proprio per tale eccesso l'ipotesi di irragionevolezza della disparità di trattamento.

Il rilevato profilo di incostituzionalità appare valido anche nel caso in cui la separazione sia disposta da una mera scelta del p.m. (esempio: caso in cui esistevano i presupposti dell'incidente probatorio ma il p.m. abbia ritenuto di non avvalersi di tale strumento accettando il rischio che si verifichi il pregiudizio che si aveva fondato motivo di temere). Infatti la utilizzazione dello stesso mezzo di prova deve trovare una disciplina astratta che possa essere valida per tutte le possibili ipotesi. Nello stesso esempio fatto, del resto, non si vede per quale motivo debba prodursi una situazione deteriore nel caso in cui sia stata prescelta la strada di fare assumere la prova al dibattimento salvaguardando così, indirettamente, anche esigenze diverse che sarebbero invece compromesse dall'utilizzo dello strumento dell'incidente probatorio.

Nelle ipotesi appartenenti alla seconda categoria si evidenzia un contrasto anche con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione atteso che la strategia processuale del p.m., per ipotesi anche erronea, determinando le condizioni del divieto legale di una prova, vulnera il principio di sottoposizione del giudice esclusivamente alla legge, esprimendosi al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del giudice.

La rilevanza della questione appare evidente, dipendendo la definizione del processo dalla possibilità di dare lettura e quindi di utilizzare come prova secondo le regole dell'art. 192, terzo comma, del c.p.p. le dichiarazioni rese a carico dell'imputato da Gaspari Pietro davanti al pubblico ministero.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non dispone che possa essere data lettura delle dichiarazioni rese dalla persona di cui all'art. 210 del c.p.p., che, comparsa al dibattimento, si sia avvalsa della facoltà di non rispondere;

Dispone la sospensione del processo nei confronti di Invigorito Francesco;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 26 febbraio 1992

Il presidente: SANNITÈ

I giudici: PASCUCCI - SPERANDIO

N. 269

Ordinanza emessa l'11 giugno 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 maggio 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza-bis, sui ricorsi riuniti proposti dall'Ente siciliano servizio sociale (E.S.I.S.) ed altri contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri.

Istruzione pubblica - Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi - Previsione con decreto legislativo del riordinamento della materia mediante decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (riordinamento attuato con il d.P.R. n. 14/1987, con il quale è stato vietato l'esercizio ai non abilitati della professione di assistente sociale e disposta la chiusura di scuole non aventi i prescritti requisiti) - Mancanza, nella legge di delega, di norme nelle quali il decreto legislativo impugnato possa trovare fondamento.

(D.Lgs. 10 marzo 1982, n. 162, art. 9; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 76 e 77).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 782/1987 e n. 869/1987, proposti:

il primo dall'Ente siciliano servizio sociale (E.S.I.S.), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, ed altri come da elenco allegato alla decisione, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Girolamo Rubino, Maria Giovanna Vittorelli e Domenico Arlini ed elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Roma, via G. Ferrari, 11;

il secondo dall'Ente italiano di servizio sociale (E.I.S.S.), dall'Ente fondazione di religione cenacolo domenicano, dalla Scuola superiore servizi sociali di Salerno e dall'Associazione comunità nuova, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'avv. Valente Simi (l'E.I.S.S. rappresentato e difeso altresì dall'avv. Paris Carretta) ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Roma, via A. Bertoloni n. 1/E, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione (quest'ultimo costituitosi solo per il ricorso n. 782/1987), rappresentati e difesi dall'avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonché contro il Presidente della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica e l'Istituto pareggiato «Maria Santissima Assunta» di Roma, non costituiti in giudizio, con l'intervento *ad adiuvandum* quanto al ric. n. 869/1987, dell'Istituto di servizio sociale «Giorgio La Pirra» di Catania, della Scuola superiore di servizio sociale «Padre Pio» di Foggia e della Scuola superiore di servizio sociale di Acireale, rappresentati e difesi dall'avv. Paris Carretta ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, via Salvatore di Giacomo n. 66, con l'intervento *ad opponendum* per entrambi i ricorsi:

a) di Polsoni Alfonso, in proprio e quale segretario nazionale dell'Associazione nazionale assistenti sociali (Ass. naz.), rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Lessona, Paolo Mercuri e Sergio Panunzio ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in Roma, piazza Borghese n. 3;

b) di Draghi Liliana, Montanari Maria Cristina, Fusaro Orsola, Pellegrini Elena, Cascelli Bruna, Schiaffelli Maria Paola e Lezi Maria Annunziata, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Gonnelli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via della Giuliana n. 58; quanto al ric. n. 869/1987:

a) di Cintura Domenica, Bianchi Graziella, Benedetti Ivana, Verdini Paola, Cimini Angela e Barbieri Fiorella, rappresentate e difese dall'avv. Paolo Gonnelli ed elettivamente domiciliato presso il medesimo in Roma, via della Giuliana n. 58;

b) di Grieco Giuseppe in proprio e quale segretario per la Basilicata dell'Ass. naz., di Gorgoni Luisa quale segretaria regionale per la Puglia dell'Ass. naz. e di Dini Ciacci Margherita in proprio e quale segretaria regionale per la Campania dell'Ass. naz., rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Soprano ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuliano Feliciani in Roma, viale Giulio Cesare n. 47;

per l'annullamento del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1987;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e degli interventori sopramenzionati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza dell'11 giugno 1990, la relazione del consigliere Caro Lucrezio Monticelli e uditi, in detta udienza i difensori delle parti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 782/1987 l'ESIS - Ente siciliano servizio sociale ed alcuni assistenti sociali (specificati in epigrafe) hanno impugnato il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, «valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162», deducendo i seguenti motivi:

1. — Violazione dell'art. 9 del d.lgs. 10 marzo 1982, n. 162. Eccesso di potere.

Lamentano i ricorrenti che, in contrasto con quanto disposto dall'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 1962 (norme sulla cui base è stato emanato il d.P.R. n. 14 1987), il provvedimento imputato sia stato emanato senza il concerto del Ministro della sanità e senza il preventivo parere del Consiglio sanitario nazionale.

2. — Violazione dell'art. 9 del d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 76 della Costituzione e del principio della divisione dei poteri. Violazione, sotto altri profili, dell'art. 76 della Costituzione;

Gli istanti assumono che:

c) una regolamentazione, come quella dettata con il provvedimento impugnato, la quale, secondo quanto lamentano i ricorrenti stessi, «ha compiutamente regolato la professione di assistente sociale, ne ha vietato l'esercizio ai non abilitati, ha disposto la prossima chiusura di circa ottanta scuole, ha privato del loro titolo di studio faticosamente conseguito centinaia di lavoratori», avrebbe dovuto — in quanto incidente su diritti fondamentali prolelli dalla Costituzione — essere stabilita con legge e non con un atto di governo;

b) il provvedimento impugnato non potrebbe considerarsi previsto ed autorizzato dall'art. 9 del decreto legislativo delegato 10 marzo 1982, n. 162 «riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento», giacché tale norma autorizza il governo a determinare quali diplomi delle scuole dirette a fini speciali abbiano valore abilitante per l'esercizio di determinate professioni, ma non l'autorizzerebbe affatto a subordinare al possesso di quei diplomi l'esercizio delle professioni stesse;

c) se poi, si volesse ritenere che il citato art. 9 abbia inteso dare quest'ultima autorizzazione, se ne dovrebbe dedurre che detta norma abbia violato l'art. 76 della Costituzione, avendo operato, in sede di attività legislativa delegata, una nuova delega ed affidando in tal modo al governo — senza predeterminazione di indirizzi, di limiti e di tempo — il compito di provvedere in una materia che, attinendo a diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti dei cittadini, è certamente riservata al legislatore;

d) l'art. 9 del d.P.R. n. 162/1982, sarebbe costituzionalmente illegittimo perché emanato sulla base di una delega legislativa contenuta nell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il quale non avrebbe conferito alcuna potestà di legiferare in ordine all'efficacia del titolo rilasciato da una scuola a fini speciali e, tantomeno, in ordine al divieto di esercitare, senza quel titolo, determinate professioni, disponendo lo stesso «entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca».

3. — Violazione dell'art. 33 della Costituzione. Eccesso di potere. Violazione, sotto altro profilo, dell'art. 33, dell'art. 3 e dell'art. 97, primo comma, della Costituzione. Disparità di trattamento.

Con il provvedimento impugnato sarebbe stato violato l'art. 33 della Costituzione sia per quanto riguarda il diritto delle scuole private di continuare a funzionare e di ottenere, se ne ricorrano le condizioni, la parità, sia per quanto riguarda la riserva di legge in ordine alle condizioni imposte per il loro temporaneo funzionamento.

Inoltre sarebbe certamente lesivo dello stesso art. 33, nonché degli artt. 3 e 97 della Costituzione, il provvedimento impugnato che stabilisce, tra i titoli rilasciati dalle scuole universitarie e quelli rilasciate dalle scuole private, una disparità di trattamento del tutto irrazionale.

4. — Violazione dell'art. 97, primo comma, della Costituzione. Disparità di trattamento. Violazione dell'art. 4 e dell'art. 35 della Costituzione. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Le disposizioni concernenti l'efficacia giuridica dei titoli rilasciati dalle scuole non universitarie sarebbero irrazionali e discriminatorie, in quanto il valore dei titoli non viene in alcun modo fatto dipendere dalla serietà della scuola che lo ha rilasciato, né dal programma svolto o dalla durata del corso, ma da circostanze del tutto diverse e casuali, certamente inadeguate ad influire sulla preparazione professionale del diplomato.

Inoltre si sarebbe violato il diritto quesito di coloro che già avevano ottenuto il diploma di assistente sociale di svolgere tale attività.

Infine il provvedimento impugnato, nel disporre che i titoli già ottenuti debbano essere convalidati dalle scuole speciali universitarie entro tre anni, non ha assegnato a tali scuole un termine minimo entro il quale predisporre le operazioni necessarie alla convalida, sicché presumibilmente il termine triennale trascorrerà interamente, con conseguente lesione del diritto al lavoro dei diplomati.

5. — Violazione della legge 16 luglio 1962, n. 1085, della legge 26 luglio 1975, n. 118, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, della legge 18 marzo 1968, n. 431, della legge 18 marzo 1968, n. 444, della legge 29 luglio 1975, n. 405, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e della legge regione Sicilia 13 agosto 1979, n. 200.

Il provvedimento impugnato si porrebbe in contrasto con le suddette leggi, che, nel prevedere l'assunzione di assistenti sociali, hanno ritenuto (esse stesse o i relativi regolamenti di esecuzione) che a detti posti potessero concorrere coloro che, muniti di licenza superiore, avessero conseguito il diploma di assistente sociale in esito ad un corso biennale o triennale.

Si sono costituiti in giudizio per resistere a tale ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e della pubblica istruzione.

Sono intervenuti *ad opponendum* il sig. Alfonso Polsoni, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'Associazione nazionale assistenti sociali, nonché le assistenti sociali Liliana Draghi, Maria Cristina Montanari, Orsola Fusaro, Elena Pellegriani, Bruna Cascelli, Maria Paola Schiaffelli e Maria Annunziata Lezi.

Con il ricorso n. 869/1987 l'Ente italiano di servizio sociale (EISS), l'Ente di fondazione di religione cenacolo domenicano, la Scuola superiore servizi sociali di Salerno, l'Associazione comunità nuova hanno proposto un'identica impugnativa, chiedendo l'annullamento del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14, per i medesimi motivi che erano stati già dedotti con il ric. n. 782/1987.

Si sono costituiti in giudizio per resistere a quest'ultimo ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del tesoro.

Sono intervenuti *ad opponendum*, oltre ai medesimi soggetti intervenuti con riferimento al ric. 782/1987, Giuseppe Grieco, in proprio e quale segretario regionale per la Basilicata dell'Associazione nazionale assistenti sociali (Ass. naz.), Luisa Gorgoni, quale segretaria regionale per la Puglia dell'Ass. naz., Margherita Dini Ciacci, in proprio e quale segretaria regionale per la Campania dell'Ass. naz., Domenica Cintura, Graziella Bianchi, Ivana Benedetti, Paola Verdini, Angela Cimini e Fiorella Barbieri.

Sono, invece, intervenuti per sostenere le ragioni dei ricorrenti l'Istituto di servizio sociale «Giorgio La Pira» di Catania, la Scuola superiore di servizio sociale «Padre Pio» e la Scuola superiore di servizio sociale di Acireale.

Ha presentato un'articolata memoria difensiva l'avvocatura generale dello Stato.

Hanno presentato memorie difensive anche i difensori di Alfonso Polsoni e di Liliana Draghi ed altri. Il primo difensore ha, tra l'altro, eccepito che il ricorso non è stato notificato anche a tutti quegli assistenti sociali che hanno tratto beneficio dal provvedimento impugnato, mentre il secondo difensore ha eccepito l'inammissibilità delle censure proposte dalle scuole per assistenti sociali nei confronti di quelle disposizioni del provvedimento impugnato che riguardano direttamente solo i diplomati presso dette scuole.

DIRITTO

Con separata sentenza il collegio ha provveduto a disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, nonché a dichiarare l'infondatezza della sollevata eccezione di inammissibilità dei ricorsi.

Con la medesima sentenza si è altresì rilevato che, tra le censure dedotte nei ricorsi, assume un valore logicamente pregiudiziale quella con la quale si contesta la legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento», giacché l'impugnato d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14 «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162», è stato emanato in esecuzione di tale norma e, conseguentemente, l'eventuale venir meno del suo fondamento legislativo condurrebbe alla caducazione totale dello stesso, senza alcuna possibilità di esaminare le ulteriori censure atinenti al suo contenuto.

Nella sentenza in parola si è anche anticipato che, ritendosi non manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità, si sarebbe provveduto con la presente ordinanza a rimettere la questione stessa all'esame della Corte costituzionale.

Al riguardo va innanzitutto osservato che appare evidente la rilevanza della questione, perchè — come si è già sottolineato — l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162, porterebbe — in accoglimento della richiesta rivolta in tal senso dei ricorrenti alla caducazione dell'impugnato d.P.R. n. 14/1987.

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione, va rilevato quanto segue.

L'art. 77, primo comma, della Costituzione dispone che «il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria».

L'art. 76 della Costituzione prevede a sua volta che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetto definito».

Orbene, nella fattispecie il Governo ha emanato una disposizione legislativa: l'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162, senza che vi fosse stata una apposita delega da parte delle Camere.

Tale articolo dispone infatti: «Con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia ed i Ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali, hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego per i quali non sia previsto il diploma di laurea.

I decreti di cui al precedente comma, attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio sanitario nazionale».

Senonchè, l'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, sulla cui base è stato emanato il decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162, prevede:

«Entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 1 il Governo è delegato ad emanare norme per rivedere gli ordinamenti degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano, delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, tenendo conto per queste ultime dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca».

È dunque evidente che una delega rivolta semplicemente «a rivedere gli ordinamenti delle scuole dirette a fini speciali» non consentiva al Governo di dettare anche una norma diretta sostanzialmente ad incidere sul libero esercizio di una determinata professione (quella di assistente sociale), rendendo necessario un titolo di studio dapprima non richiesto.

In tal senso si è del resto espressa l'adunanza generale del Consiglio di Stato allorché ha formulato, con parere 30 ottobre 1986, n. 37, le proprie valutazioni sullo schema di quello che è poi divenuto il d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 14.

Se poi si volesse ritenere che l'art. 12, ultimo comma, della legge n. 28/1980 debba essere interpretato nel senso che la delega comprendeva anche la possibilità di disciplinare la professione di assistente sociale, detta disposizione dovrebbe considerarsi, sotto questo profilo, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per non aver posto a tal riguardo alcun principio e criterio direttivo (con conseguente illegittimità derivata dall'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162).

P. Q. M.

In relazione ai ricorsi in epigrafe, ritiene nei sensi di cui in motivazione rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del decreto legislativo 10 marzo 1982, n. 162, e dell'art. 12, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 giugno 1990

Il presidente: DI NAPOLI

Il consigliere estensore: MONTICELLI

ELENCO NOMINATIVI ALLEGATO ALLA DECISIONE

Lucia Fontana, Paola Buzzola, Maddalena Diliberto, Teresa Sciortino, Valentina Trizzino, Licia Masi, Ficarra Maria Domenica, Chiarchiaro Francesca Antonina, Di Benedetto Francesca, Saracino Francesca, Ancona Anna, Fianluca Elide, Carbone Luciana, Corbo Giuseppina, Sciortino Maria Rosaria, Buccellato Caterina.

Pubblicata mediante deposito in segreteria, il 5 novembre 1990

Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

92C0584

270

Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, nel procedimento penale g carico di Montella Carmela

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva affittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

IL VICE PRETORE

All'udienza dibattimentale del 19 marzo 1992, nel procedimento penale nn. 151/AP/18/1992 e 36966/1990 not. Reato, a carico di: Montella Carmela nato a Portici 14 settembre 1942 e res. Ercolano via Marconi, 77 Imputato:

a) del reato p. e p. della lett. c) dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 81 del c.p. per aver iniziato continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (ex legge n. 1497/1939 d.m. l. n. 431/1985, d.m. 28 marzo 1985): muratura perimetrale con blocchi in lapilicemento e solaio di copertura con travetti in ferro e laterizi che occupa una superficie di 15 mq.

b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 81 del c.p. perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;

c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 della legge reg. 7 gennaio 1983, n. 9 per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;

d) del reato p. e p. dell'art. 20 lett. c) della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per avere eseguito le opere di cui al capo a) in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge o comunque in assenza del prescritto nulla-osta rilasciato da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex r.-d. n. 1497/1939.

Reati accertati in Ercolano il 29 marzo 1989.

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Rilevato che la seconda parte della lettera c) dell'art. 20 legge 28 febbraio 1985, n. 47, prevede un'ipotesi autonoma di reato, e non già una mera circostanza aggravante, sanzionata con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni, e che il giudice nel comminare la pena pur nel minimo massimo consentito non può sospendere la pena ai sensi dell'art. 163, c.p., perchè nell'operare il ragguaglio con la pena pecuniaria si arriva ad una determinazione della pena detentiva oltre i limiti che consentono ex lege la concessione del beneficio;

Considerato che tale previsione normativa — che apparentemente potrebbe sembrare una precisa scelta legislativa — che persegue una finalità generalpreventiva della pena per una situazione di abusivismo specializzato dall'intervento edilizio senza concessione in zone sottoposte a vincoli — in realtà si traduce in una sorte di terrorismo sanzionatorio che pregiudica il conseguimento di risocializzazione del condannato, data la irragionevolezza della previsione sanzionatoria, agevolmente superabile del resto — paradossalmente — soltanto dalla possibilità del concorso della norma incriminatrice in parola con altra più grave che, nel caso della unificazione sotto il vincolo della continuazione ex art. 81, cpv, c.p., consentirebbe in astratto — se il minimo edittale lo consente, come nella maggior parte dei casi ipotizzabili — di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

È il caso ricorrente nella prassi giudiziaria della violazione dell'art. 20, lettera c), legge n. 47/1985, a cui concorre il delitto della violazione dei sigilli per la prosecuzione dei lavori vietati: in questo caso, infatti, dato per certo che la violazione più grave è quella prevista dalla fattispecie astratta dell'art. 349, c.p., che prevede un'ipotesi delittuosa rispetto a quella concorrente di natura contravvenzionale, il giudice nell'applicare gli effetti della continuazione ha l'astratta possibilità di sospendere la pena, diversamente dal caso — come detto — della sola violazione della lett. c), art. 20, legge n. 47/1985.

Questa disfunzione del sistema sanzionatorio non appare certamente superabile — come talora afferma il s.c. — con l'argomentazione artificiosa che in questi casi il giudice deve tenere conto della violazione che risulta più grave in concreto: il che significa che nel caso esaminato il reato di natura contravvenzionale si sovrappone a quello di natura delittuosa.

Ed invero, il valore della distinzione dei reati in delitti e contravvenzioni è dato dalla legge proprio per sottolineare la diversa gravità degli stessi, ed in nessun caso il giudice può prescindere da tale dato legislativamente predeterminato per esercitare una discrezionalità mirata a garantire una giustizia suppletiva di adeguamento, espressione di una qualsivoglia politica criminale (basti pensare che in un decreto d'amnistia del 1911, il legislatore usò il termine «delitti» in luogo di «reati», di guisa che rimasero escluse involontariamente dall'amnistia le «contravvenzioni»: V. Atti parl. Camera dei deputati, 12 maggio 1911).

La considerazione degli effetti penali della condanna, della punibilità dei reati commessi all'estero, della possibilità dell'estradizione, dell'oblazione, dell'imputabilità, del tentativo della pena, ecc..., toglie ogni ragionevole dubbio che la distinzione operata dal legislatore ha la significazione fattuale di ritenere il delitto comunque più grave della contravvenzione.

Se dunque così stanno le cose, appare chiaro allora che l'art. 20, lett. c), legge n. 47/1985, si pone in netto contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede — per la entità della pena minima editale prevista — la possibilità in astratto per il giudicante di sospendere la pena.

Sotto il profilo del principio di eguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione, l'incostituzionalità della norma in parola si coglie immediatamente per la ingiustizia manifesta ch'essa determina per l'effetto sanzionatorio posto a carico di chi commette un'unica violazione, rispetto a chi viola la stessa norma commettendo, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche un delitto, con la possibilità per quest'ultimo caso offerta dalla sistematica codicistica, di beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Se l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge si esprime con la parità di trattamento di quelli che si trovano nelle medesime condizioni, ciò vuol dire per converso che tale eguaglianza non è tutelata anche quando una norma di rango inferiore opera espressamente o consente soltanto, sia pure sul piano degli effetti, una irragionevole disparità di trattamento *in peius* rispetto a situazioni diverse che risultano obiettivamente più gravose.

L'istituto della sospensione condizionale della pena, se da una parte concreta pienamente lo scopo repressivo, in quanto presuppone la dichiarazione di colpevolezza e l'irrogazione della pena, dall'altra esplica un «fine eminentemente preventivo» poiché evitando gli effetti funesti dell'esecuzione della condanna e dimostrando al condannato una comprensione umanitaria, esplica indubbiamente un efficace ritegno a commettere nuovi reati.

Sotto questo aspetto l'istituto si lega al precetto costituzionale (certamente non di natura programmabile) espresso dall'art. 27, terzo comma, che la pena deve tendere alla riduzione del condannato.

Se tale *tendenza* deve esprimersi anche come processo volto a mettere il soggetto in condizione di rispettare le regole di una ordinata convivenza, appare chiaro che l'irragionevolezza degli effetti della sistematica normativa nelle situazioni innanzi prospettate si traduce in una manifesta ingiustizia che vanifica il precetto costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 lett. c), ultima parte, legge 28 febbraio 1985, n. 47, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della costituzione della Repubblica;

Sospende gli atti del giudizio ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale:

Dispone che, a cura della cancellaria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Portici, addì 19 marzo 1992

Il pretore: RUSSO

n. 271

Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, nel procedimento penale a carico di Frattura Giuseppe

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.]

(Cost., artt. 3 e 27).

IL VICE PRETORE

All'udienza dibattimentale del 19 marzo 1992, nel procedimento penale n. 37192/90 r.g.n.r. a carico di Frattura Giuseppe, nato ad Ercolano (Napoli) il 23 marzo 1915 ed ivi residente alla via San Vito, 15 imputato:

a) del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (ex legge n. 1497/1939 - d.m. l. n. 431/1985 - d.m. 28 marzo 1985), un casotto, di tufo e malta, su 15 mq. circa con sottostante locale interrato di 6 mq. circa. Il tutto allo stato grezzo per metri cubi 60 circa;

b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 81 del c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;

c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo a) in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;

d) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per avere eseguito le opere di cui al capo a) in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge o comunque in assenza del prescritto nulla-osta rilasciato da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo a), distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex r.-d. n. 1497/1939. Reati accertati in Ercolano il 26 marzo 1991;

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 270/1992).

N. 272

Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, nel procedimento penale a carico di Buono Caterina

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

IL VICE PRETORE

All'udienza dibattimentale del 19 marzo 1992, nel procedimento penale nn. 145/AP/18/1992 e 36243/90 not. Reato, a carico di Buono Caterina, nata ad Ercolano il 24 ottobre 1934 e residente a Portici, via Vicinale Madonnell n. 2. Imputato:

a) del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (*ex* legge n. 1497/1939 - d.m. l. n. 431/1985 - d.m. 28 marzo 1985): ampliamento al piano terra di mq. 15, nonché sopraelevazione e primo piano di mq. 180;

b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 81 del c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;

c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo *a)* in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;

d) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per avere eseguito le opere di cui al capo *a)* in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge o comunque in assenza del prescritto nulla-osta rilasciato da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo *a)*, distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità *ex* r.-d. n. 1497/1939.

Reati accertati in Portici l'11 luglio 1989:

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 270/1992).

92C0587

n. 273

*Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici,
nel procedimento penale a carico di Santino Antonio*

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva affittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

II. VICE PRE

All'udienza dibattimentale del 19 marzo 1992, nel procedimento penale nn. 153/AP 18/1992 e 36199/90 not. Reato, a carico di Santino Antonio nata a Resina il 24 giugno 1940 e dom. ivi Aveta, 19. Imputato:

a) del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (ex legge n. 1497/1939 - d.m. l.n. 431/1985 - d.m. 28 marzo 1985): capannone con pilastri in ferro, copertura lamiera zincata e chiusura laterale in blocchi di lapilemento su una superficie di mq. 100;

b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 81 del c.p., perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;

c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo *a)* in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;

d) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 1-sevies della legge n. 431/1985 per avere eseguito le opere di cui al capo *a)* in area sottoposta a vincolo di ineditabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge o comunque in assenza del prescritto nulla-osta rilasciato da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo *a)*, distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex r.-d. n. 1497/1939.

Reati accertati in Ercolano il 28 aprile 1989;

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 270/1992).

n. 274

Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici, nel procedimento penale a carico di Cozzolino Serafina

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena editale. Misura - Eccessiva afflittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.]

(Cost., artt. 3 e 27).

IL VICE PRETORE

All'udienza dibattimentale del 19 marzo 1992, nel procedimento penale nn. 146/1P/18/1992 e 36342/89 not. Reato, a carico di Cozzolino Serafina, nata ad Ercolano il 9 luglio 1936 e res. ivi via Cupa Monti, 58. Imputato:

a) del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (ex legge n. 1497/1939 - d.m. l. n. 431/1985 - d.m. 28 marzo 1985): manufatto in muratura di mq. 2 x 4 per h di m. 1.80;

b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 81 del c.p., perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;

c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo *a)* in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;

d) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per avere eseguito le opere di cui al capo *a)* in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge o comunque in assenza del prescritto nulla-osta rilasciato da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo *a)*, distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex r.-d. n. 1497/1939.

Reati accertati in Ercolano il 29 agosto 1990:

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 270/1992).

92C0589

n. 275

Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 dalla pretura di Napoli, sezione distaccata di Portici nel procedimento penale a carico di Ciriello Maria

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincoli paesistici - Pena edittale - Misura - Eccessiva affittività dei minimi edittali previsti (trenta milioni di ammenda) - Conseguente impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena - Possibilità di concederla solo nell'ipotesi in cui tale reato (di natura contravvenzionale) concorra con altro (delitto), oggettivamente più grave ma sanzionato in misura minore - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sulla funzione rieducativa della pena.

[Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20, lett. c), u.p.].

(Cost., artt. 3 e 27).

II. VICE PRETORE

All'udienza dibattimentale del 19 marzo 1992, nel procedimento penale nn. 147/AP/18, 1992 e 36337/90 not. Reato, a carico di Ciriello Maria, nata ad Ercolano il 24 aprile 1961 e res. ivi via Cortile Ausiello, 4. Imputato:

a) del reato p. e p. dalla lett. c) degli artt. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 81, del c.p., per aver iniziato continuato ed eseguito, in assenza della concessione edilizia, in zona sottoposta a vincolo (ex legge n. 1497/1939 - d.m. l. n. 431/1985 - d.m. 28 marzo 1985): immobile in c.a. e muratura in piano rialzato e primo piano con due solai di copertura alla via S. Vito nei pressi del n. 130 per 260 mq. per piano;

b) contravv. agli artt. 2, 13, 4, 14 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, 81 del c.p., perchè in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzava le strutture in cemento armato non in base a progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;

c) agli artt. 1, 2, 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo *a)* in zona sismica omettendo di depositare, prima dell'inizio dei lavori, gli atti progettuali presso l'ufficio del genio civile competente;

d) del reato p. e p. dell'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985 in relazione all'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 per avere eseguito le opere di cui al capo *a)* in area sottoposta a vincolo di inalienabilità, imposto con la misura di salvaguardia prevista dall'art. 1-quinquies della citata ultima legge o comunque in assenza del prescritto nulla-osta rilasciato da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

e) del reato p. e p. di cui all'art. 734 del c.p. per avere, mediante le opere di cui al capo *a)*, distrutto o alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex r.-d. n. 1497/1939.

Reati accertati in Ercolano l'8 agosto 1989;

Ha pronunciato la seguente ordinanza della quale ha dato lettura in dibattimento.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 270/1992).

N. 276

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Cavagnuolo Raffaele ed altri

Processo penale - Decreto di giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Prevista incompatibilità per il giudice che abbia emesso tale decreto, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 401/1991. Lamentato eccesso di delega - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione - Esautoramento del giudice naturale precostituito per legge.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76, 77, 97 e 101; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, direttive 40 e 67).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza nel procedimento n. 9890/91 a carico da Cavagnuolo Raffaele + 5.

Premesso che in data 11 novembre 1991 veniva emesso dal g.i.p. di Napoli, sezione tredicesima, nei confronti degli indagati decreto di giudizio immediato, come da richiesta del p.m., e che già precedentemente ad esso venivano depositate istanze di rito abbreviato con consenso del p.m., questa sezione dovrebbe ora trasmettere il procedimento al capo dell'ufficio per la nuova assegnazione del procedimento ad altra sezione da designarsi per l'ammissione e la trattazione del giudizio abbreviato, a seguito della posizione assunta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 401/1991, la quale, nel dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., affermava che la norma in questione già prevede l'ipotesi di incompatibilità rilevata dal giudice *a quo*.

Osserva, però, questo giudice: la norma contenuta nell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., interpretata secondo i canoni enunciati nella citata sentenza della Corte costituzionale, appare contrastare con:

A) gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in quanto nella direttiva contenuta nell'art. 2, n. 61, della legge n. 81/1987 il legislatore delegante nella fissazione dei principi e criteri direttivi in materia di incompatibilità ha stabilito che quest'ultima si possa profilare solo nei confronti del giudice del dibattimento, mentre il legislatore delegato nel tradurre in norma tali criteri ha fatto riferimento all'art. 34, secondo comma, del c.p.p. al «giudizio» e non al «dibattimento».

Sotto tale profilo e per la discrasia evidenziata si ritiene che lo stesso legislatore delegato sia incorso in eccesso di delega, poiché nell'attuale sistema normativo la nozione di «dibattimento» assume una pregnanza di significato tale da differenziarsi concettualmente e, soprattutto, giuridicamente dalla nozione di «giudizio».

Infatti punto centrale della riforma del codice di procedura penale è che la raccolta delle prove debba avvenire in presenza di un giudice ignaro del risultato delle indagini: da ciò deriva soprattutto la distinzione tra il fascicolo del p.m. e quello dibattimentale, che è tesa, appunto, ad evitare il contatto del giudice del dibattimento con le risultanze delle indagini preliminari, si da assicurare che il giudizio venga formulato esclusivamente sulla base dell'istruttoria dibattimentale.

Identica esigenza non sussiste, evidentemente, per il giudice che si trovi a deliberare in sede di rito abbreviato dove, invece, il giudizio si definisce proprio sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del p.m., cioè atti delle indagini preliminari.

Se questa è la *ratio* della direttiva richiamata (e non v'è dubbio che questa sia), il termine adottato dal legislatore delegato «giudizio» non permette la delimitazione precisa, circoscritta e puntuale voluta, in quanto risulta «giudizio» anche quello che si svolge presupponendo la conoscenza degli atti compiuti dalle parti nel corso della fase di indagine: verrebbe così meno l'impermeabilità tra il concetto di dibattimento contenuto nella legge delega e quello di giudizio adottato dal legislatore delegato e, quindi, anche la terminologia e la concettualizzazione del nostro processo, dove tutto ciò che è dibattimento può essere definito giudizio, mentre tutto ciò che è giudizio non può essere identificato *inter-court* nel termine di dibattimento.

Né vale ad assimilare sotto la medesima dizione il giudizio abbreviato e quello ordinario la considerazione che in entrambi si pervenga ad una deliberazione nel merito, poiché la norma contenuta nell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., interpretata nei sensi sopra indicati, non tiene affatto conto che entrambi i procedimenti si concludano con una decisione nel merito, ma esclusivamente della circostanza che nel dibattimento il giudice pronuncia sulla scorta dell'istruttoria dibattimentale ignorando gli atti delle indagini preliminari.

Non va taciuto, al fine di valutare la questione in esame, che le norme inerenti la incompatibilità si pongono nel sistema processuale penale come norme eccezionali, in quanto prevedono deroghe al principio del «giudice naturale», sicché l'uso del termine «giudizio», usato dal legislatore delegato, in luogo di quello «dibattimento» previsto dal legislatore delegante, appare vieppiù illegittimo.

Occorre adesso soffermarsi su di un altro aspetto del problema che emerge dall'argomentazione della Corte. Ques'ultima ritiene che l'incompatibilità di cui si discute risulta anche logicamente dal fatto che il giudice che dispone il giudizio immediato, avendo già effettuato un giudizio sull'evidenza probatoria ex art. 453 del c.p.p., vedrebbe pregiudicata la sua posizione di terzietà e di imparzialità dal «fatto che il giudizio abbreviato sia reso sulla base degli stessi atti valutati al momento disporre il giudizio immediato».

La preoccupazione della Corte, se pure tesa alla salvaguardia della garanzia costituzionale dell'imparzialità del giudice, non ci sembra condivisibile per una serie di argomenti logici e testuali. In primo luogo, infatti, il pronunciarsi sull'evidenza della prova non significa pre-giudicare sulla colpevolezza o meno, ma formulare un giudizio su base probabilistica circa gli elementi di prova raccolti, ossia sulla loro idoneità a fondare un giudizio, ovvero la loro sufficienza sul piano qualitativo e quantitativo ad integrare una piattaforma da cui il giudice del dibattimento, potrà attingere nei limiti ovviamente previsti dal combinato disposto degli artt. 431 e 457 del c.p.p., elementi di giudizio che, tramutatis in prova, potranno portare alla formazione del verdetto.

Infatti, nella relazione al progetto preliminare si parla di evidenza non come «dato oggettivo presupposto all'istaurazione del giudizio», ma come «possibile risultato di un'acquisizione probatoria protrattasi per un tempo non superiore a novanta giorni», con la conseguenza che le acquisizioni sulle quali si fonda la valutazione di «evidenza» non esprimono un giudizio o meglio un pre-giudizio circa la fondatezza della tesi dell'accusa, ma solo circa la loro idoneità a sostenere tale tesi in giudizio. La stessa assenza del contraddittorio, voluta dal legislatore, nel momento dell'emissione del provvedimento è indicativa della «superficialità», o meglio del fine, con cui il giudice deve esaminare l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta del p.m. In tal-senso sembra opportuno richiamare la sentenza della Cass. pen., sezione prima, pres. Carnevale n. 1937 del 22 maggio 1991 con la quale si è esclusa l'automatica definitività allo stato degli atti del procedimento per il quale sia stato emesso decreto di giudizio immediato. Con ciò si vuole dire che la valutazione in ordine alla richiesta di giudizio immediato ha efficacia unicamente in ordine alla scelta del rito e sostanzialmente si risolve in un giudizio di inutilità dell'udienza preliminare nel caso in cui le indagini siano state così rapide da essere completate nel termine di novanta giorni;

B) con l'art. 97 della Costituzione, il quale sancisce quale obiettivo imprescindibile delle disposizioni di legge inerenti l'organizzazione degli uffici pubblici (cioè gli uffici giudiziari) quello del buon andamento dell'amministrazione: principio che sembra pienamente accolto dalla direttiva n. 40 della legge n. 81/1987, la quale ha previsto la concentrazione davanti ad un unico giudice di tutti gli atti relativi al medesimo procedimento, in tal modo prediligendo la progressiva conoscenza degli atti dell'unico giudice incaricato del processo e, grazie ad essa, assicurare il più rapido svolgimento degli atti stessi.

Conforme a tale intendimento appare anche il dettato normativo che stabilisce termini perentori molto brevi per la tramutazione del giudizio immediato in abbreviato, che mal si conciliano con la necessità di procedere ad una nuova assegnazione e che diventano poi del tutto incompatibili in procedimenti a carico di più indagati solo alcuni dei quali abbiano formulato istanza di giudizio abbreviato: in tali procedimenti, infatti, permane la competenza del giudice che ha pronunciato il decreto di giudizio immediato (ad es. per i provvedimenti in ordine allo stato di detenzione fino alla materiale trasmissione degli atti alla sezione del tribunale e per la formazione del fascicolo per il dibattimento) per quanto concerne le posizioni che saranno definite con questo rito e contestualmente nasce la competenza del giudice che deciderà in ordine alla ammissibilità del rito abbreviato e tutto ciò che ne consegue per quelle posizioni per le quali v'è istanza di rito abbreviato. Tale concomitanza non giova certo alla celerità della trattazione del procedimento nelle due diverse sedi e, per giunta, rende più oneroso il lavoro di cancelleria che resta gravata anche del compito di approntare in brevissimi tempi fotocopie dell'intero fascicolo.

Peraltro proprio il tenore letterale del dettato normativo dell'art. 458 del c.p.p., lungi dall'evidenziare la necessità di una differenziazione tra i giudici competenti per i due diversi riti, sembra riferirsi, invece, all'identità del giudice. Per cui si ha materia per ritenere che laddove per «giudizio» debba intendersi, nell'interpretare l'art. 34, secondo comma, del c.p.p., anche quello abbreviato, si violerebbero anche

C) gli artt. 25 e 101 della Costituzione in combinato disposto, in quanto si avrebbe l'effetto di distogliere il giudice naturale precostituito per legge (cioè quello designato per la valutazione della richiesta del giudizio immediato). In altri termini, proprio perché l'art. 458 del c.p.p. non offre argomento alcuno per ritenere che debba procedersi a nuova assegnazione del procedimento quando sia stato emesso decreto di giudizio immediato, né formula altre prescrizioni in caso di procedimento a carico di più indagati solo alcuni dei quali abbiano richiesto il giudizio abbreviato, mentre impone tempi brevissimi per la definizione di quest'ultimo rito, il giudice precostituito per legge per il giudizio abbreviato sembra essere proprio il medesimo che ha emesso il decreto di giudizio immediato. Pertanto, mentre conforme a tale principio era stata la legge delega che limitava l'incompatibilità tra il giudice che aveva emesso il decreto di giudizio immediato e quello componente il collegio del dibattimento, in contraddizione con esso e, comunque contraddittoria rispetto alla norma contenuta nell'art. 458 del c.p.p., è, invece, l'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella misura in cui si discosta dalla legge delega per aver sostituito alla parola «dibattimento» quella di «giudizio».

Un'ultima osservazione conviene fare per completare l'argomento in questione sotto il profilo sistematico: non appare, ritiene chi scrive, che le argomentazioni fin qui svolte contrastino con altre pronunciate dalla Corte costituzionale ed inerenti, in particolare, l'affermata illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede incompatibilità tra il g.i.p. che abbia pronunciato ordinanza ex art. 409, quinto comma, del c.p.p. e quello designato per il giudizio abbreviato eventualmente susseguente alla formulazione del capo d'imputazione da parte del p.m.

A parte la considerazione che anche tale orientamento poggia su di una interpretazione della direttiva n. 67 che postula l'identità tra il «dibattimento» ed il «giudizio» (e su tale orientamento ci siamo soffermati nella sede più propria), occorre sottolineare ora che, mentre il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione ai sensi del quinto comma dell'art. 409 del c.p.p. costituisce, rispetto al giudizio abbreviato, il logico ed inevitabile presupposto di una sentenza di condanna (di talché deve concludersi che entrambe le pronunce ineriscono esclusivamente ed immediatamente al merito del processo), il decreto che dispone il giudizio immediato, come abbiamo visto, presuppone valutazioni che hanno ad oggetto esclusivamente aspetti processuali ed, in quanto tale, non possono costituire in alcun modo anticipazione del giudizio di responsabilità né «pregiudicare il giudicante»: un procedimento definibile come giudizio immediato potrebbe non esser definibile allo stato degli atti, viceversa è possibile che sia definibile allo stato degli atti un procedimento per il quale l'evidenza della prova non sia tale da non richiedere l'udienza preliminare ovvero non vi sia l'interrogatorio dell'indagato ovvero si sia ormai fuori del termine di novanta giorni.

A ben vedere, l'affermata incompatibilità tra il g.i.p. che ha pronunciato ordinanza ex art. 409, quinto comma, del c.p.p. e quello delegato per l'eventuale successivo giudizio abbreviato tradisce il fine di evitare anticipazioni di giudizio più che il pregiudizio del secondo giudicante tenuto conto che questo, come il primo, decide esclusivamente sulla base degli atti delle indagini preliminari e non altro. Quale pregiudizio, allora, occorre stornare?

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953;

Rimetta alla Corte costituzionale la questione della legittimità dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui sancisce l'incompatibilità del giudice che abbia emesso decreto di giudizio immediato a celebrare il successivo giudizio abbreviato, per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione in relazione alla direttiva n. 67 di cui all'art. 2 della legge n. 81/1987, nonché con gli artt. 97 e 25 e 101 della Costituzione in relazione alla direttiva n. 40 di cui all'art. 2 della legge n. 81/1987;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del procedimento penale a carico di Cavagnolo Raffaele + 5;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento (art. 23, ultimo comma, della legge n. 87/1953).

Napoli, addì 13 febbraio 1992

Il giudice per le indagini preliminari: (firma illeggibile)

Il collaboratore di cancelleria: PACIFICO

N. 277

*Ordinanza emessa il 18 marzo 1992 dal tribunale di Prato
nel procedimento penale a carico di Currello Giovanni*

Processo penale - Dibattimento - Divieto per il collegio giudicante di procedere alla lettura delle dichiarazioni già rese al p.m., dal computato o dall'imputato di reato connesso o collegato, già giudicato con separato procedimento, quando, comparso in seguito a citazione ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., costui si sia avvalso della facoltà di non rispondere - Lamentata disparità di trattamento rispetto alle stesse persone quando si procede congiuntamente.

(C.P.P. 1988, art. 513, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Riunito in camera di consiglio;

Sulle richieste del pubblico ministero;

Sentito il difensore dell'imputato;

Premesso che il pubblico ministero svolgeva indagini preliminari nei confronti di Currello Giovanni e Carbone Alfio in ordine al delitto di cui all'art. 73, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo attribuite, rispettivamente, al Currello, le condotte di detenzione e cessione a Carbone Alfio di eroina, ed al Carbone le condotte di acquisto e detenzione della predetta sostanza;

che il giudice dell'udienza preliminare, con decreto del 3 luglio 1991 disponeva il giudizio nei confronti di Currello Giovanni mentre la posizione del Carbone veniva definita con sentenza *ex art.* 444 e segg. del c.p.p.;

che nel decreto *ex art.* 429 del c.p.p., venivano indicate, tra le fonti di prova, le dichiarazioni accusatorie rese, nei confronti del Currello, da Carbone Alfio, giudicato separatamente;

che, all'udienza dibattimentale del 24 ottobre 1991, il Carbone, sebbene citato dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 210 del c.p.p., non compariva sì che ne veniva ordinato l'accompagnamento coattivo per l'udienza del 12 novembre 1991 alla quale il Carbone, avvertito, *ex art.* 210, quarto comma, del c.p.p., della facoltà di non rispondere, dichiarava che intendeva avvalersene;

che, in conseguenza di ciò, il pubblico ministero chiedeva darsi lettura delle dichiarazioni rese dal Carbone nel corso delle indagini preliminari ed acquisirvi il relativo verbale al fascicolo per il dibattimento ai sensi degli artt. 513, primo e secondo comma, e 515 del c.p.p.;

che il tribunale, con ordinanza allegata al verbale di udienza, rigettava la richiesta ritenendo non applicabile, con riferimento alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p. nel corso delle indagini preliminari, il disposto del primo comma dell'art. 513 del c.p.p.;

Atteso che, a quanto argomentato nella motivazione della succitata ordinanza va aggiunta l'ulteriore considerazione che l'assenza di una espressa previsione, nel secondo comma dell'art. 513 del c.p.p., circa la leggibilità delle precedenti dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso, nel caso di rifiuto di quest'ultimo di rispondere, non autorizza una interpretazione estensiva della norma contenuta nel primo comma dell'articolo in questione, che costituisce deroga espressa al principio generale della formazione della prova in dibattimento, tant'è che l'art. 514 del c.p.p. vieta la lettura degli atti che non sono espressamente dichiarati leggibili;

Ritenuto, pertanto, che le argomentazioni svolte dal pubblico ministero ed illustrate nella memoria depositata all'udienza del 18 febbraio 1992, in gran parte già esaminate e disattese dal collegio, non giustificano la revoca dell'ordinanza sopra richiamata;

Rilevato però che dalla soluzione interpretativa adottata, che appare l'unica aderente al dettato normativo, discende un'evidente disparità di trattamento tra l'imputato del processo cumulativo e quello del processo separato stante il diverso regime di leggibilità cui vengono assoggettate le dichiarazioni rese, nei confronti del suddetto, dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato a seconda della trattazione simultanea o separata dei rispettivi processi:

Atteso che ad evitare la sudescritta situazione il vigente codice di rito — orientato nel senso di favorire il frazionamento dei processi salvi i casi di assoluta necessità di trattazione unitaria dei medesimi (art. 18, primo comma, del c.p.p. — non appresta efficaci rimedi, giacché l'incidente probatorio della persona sottoposta alle indagini o di quelle indicate nell'art. 210 del c.p.p. non può essere richiesto, all'infuori dei casi espressamente e tassativamente previsti dall'art. 392 del c.p.p., sì che la medesima non può ascrivere ad errata strategia processuale del pubblico ministero:

Ritenuto che l'evidenziata disparità di trattamento appare del tutto ingiustificata, derivando la separazione dei processi da cause occasionali (quali la malattia del coimputato, l'impedimento del suo difensore, la maturità di una indagine e non di un'altra e così via) o dal verificarsi di circostanze che la rendano inevitabile (come nel caso di specie) giacché non è contestabile, (anche alla luce della sentenza in data 15 febbraio 1991, della Corte costituzionale), l'illegittimità di un dissenso del pubblico ministero motivato dalla «rilevanza che, all'esito del giudizio, può assumere il diverso regime di utilizzabilità degli atti» anziché da ragioni attinenti alla specifica posizione processuale di cui si chiede la definizione anticipata ai sensi degli artt. 438 e segg. e 444 e segg. del c.p.p.:

Ritenuto dunque che, una volta sancita la leggibilità e la conseguente acquisibilità, al fascicolo per il dibattimento, delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini preliminari (o all'udienza preliminare), dall'imputato che si rifiuta di sottoporsi ad esame, in deroga al principio della formazione della prova nel dibattimento, non appare comprensibile la ragione della non estensione di detta deroga al caso dell'imputato «connesso» nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente, posto che l'esigenza di garantire quest'ultimo da dichiarazioni autoincriminanti viene soddisfatta con la previsione e l'esercizio, da parte di questo, della facoltà di non rispondere, giacché le dichiarazioni già rese, frutto di una libera scelta precedente sono già state o saranno comunque separatamente valutate a carico dello stesso e verrebbero utilizzate, nel processo cui egli è estraneo, ai soli fini della emissione del giudizio nei confronti dell'imputato di detto processo:

Ritenuto che il diverso trattamento che all'imputato viene riservato a cagione del diverso regime di utilizzabilità delle dichiarazioni (favorevoli o sfavorevoli che siano) rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso, a seconda che nei confronti di quest'ultimo si proceda simultaneamente o si sia proceduto o si proceda separatamente, costituisce violazione del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione che vieta disparità di trattamento ricollegate a condizioni personali o sociali in assenza di una razionale giustificazione:

Considerato che la questione prospettata appare rilevante ai fini della decisione per come si desume dai termini della contestazione che indicano Carbone Alfio quale cessionario della sostanza stupefacente la cui detenzione è ascritta a Currello Giovanni;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la lettura, su richiesta di parte, dei verbali contenenti le dichiarazioni rese dal coimputato, dall'imputato di reato connesso o collegato nei confronti del quale si procede o si è proceduto separatamente, che si sia avvalso della facoltà di non rispondere;

Dispone la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati;

Rinvia il dibattimento a tempo indeterminato.

Prato, addì 18 marzo 1992

Il presidente: LOCHE

I giudici: MOLLAME - SINGLIFICO

n. 278

*Ordinanza emessa il 9 marzo 1992 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Zanghi Giuseppe ed altro*

Processo penale - Incidente probatorio assunto all'estero - Difensori dell'imputato regolarmente avvertiti e non comparsi - Omessa previsione nello Stato estero della possibilità di nomina di un difensore di ufficio - Inutilizzabilità di tale prova a dibattimento - Violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Compressione dei poteri probatori dello Stato - Disparità di trattamento a seconda che la prova sia assunta in Italia o all'estero.

(C.P.P. 1988, art. 403).

(Cost., artt. 3, 24 e 112).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nella causa penale contro Zanghi Giuseppe, nato a Palermo, il 25 marzo 1969 e Zanghi Vincenzo, nato a Palermo, il 9 gennaio 1971, imputati del reato di cui agli artt. 110, 521, 523, 81 cpv., e 56 del c.p. In Torino, il 20 giugno 1990.

A seguito di alcuni fatti denunciati dalla cittadina straniera Elspeth Forrest, residente in Scozia, il p.m. svolgeva indagini preliminari nei confronti di Giuseppe e Vincenzo Zanghi, accusati di aver compiuto, il 20 giugno 1990, atti di libidine violenti in danno della ragazza, in occasione di un viaggio compiuto dalla stessa a Torino, con alcuni connazionali, per assistere ad un incontro internazionale di calcio.

Su richiesta del p.m. il giudice delle indagini preliminari ammetteva incidente probatorio, con ordinanza 9 gennaio 1991, per raccogliere la testimonianza della parte offesa. Poiché la Forrest faceva sapere di non aver intenzione di tornare in Italia, sia per ragioni di carattere economico, sia per lo shock riportato a seguito dei fatti oggetto di causa, il g.i.p. avviava la procedura di assistenza giudiziaria penale, disponendo che l'audizione avvenisse in quel di Edimburgo, nelle forme della rogatoria all'estero (art. 727 del c.p.p.).

Sia l'ordinanza ammissiva di incidente probatorio che la data fissata per l'esame testimoniale della Forrest venivano ritualmente notificate al difensore di fiducia degli indagati.

Il 21 maggio 1991 il giudice delle indagini preliminari, dopo gli opportuni contatti con l'autorità giudiziaria del luogo, si recava presso il tribunale giudiziario di Edimburgo, ove, alla presenza del p.m. di Torino e del rappresentante del pubblico ministero di Edimburgo, il competente sceriffo N.E.D. Thomson raccoglieva la testimonianza della Forrest (f. 228).

Nessuno si presentava per la difesa degli indagati.

Con decreto 22 ottobre 1991 il g.i.p. ha disposto il giudizio nei confronti di Giuseppe e Vincenzo Zanghi e. nel formare il fascicolo per il dibattimento, vi ha inserito gli atti dell'incidente probatorio svoltosi per mezzo della rogatoria all'estero.

All'udienza dibattimentale la difesa ha richiesto la testimonianza della parte offesa, ma il p.m. ha prodotto lettera 23 gennaio 1992 della Forrest con la quale ella ribadisce di non essere in condizione di ritornare in Italia, richiamandosi a quanto esposto avanti al tribunale di Edimburgo.

La difesa si è quindi opposta all'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti dell'incidente probatorio, trattandosi di testimonianza resa senza la presenza del difensore.

Il p.m. ha insistito per la validità dell'allegazione, producendo una missiva dell'autorità giudiziaria di Edimburgo, trasmessa per vie consolari, nella quale si dà atto della validità, secondo la procedura e la giurisprudenza di quello Stato, della testimonianza della Forrest.

Il collegio ritiene che, con riferimento alla situazione in esame, vi sia da dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 403 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, 24 e 112 della Costituzione.

Il tribunale si trova a dover decidere su una questione riguardante la formazione del fascicolo per il dibattimento a norma dell'art. 491, secondo comma, del codice di rito: il contrasto tra le parti attiene alla possibilità o meno di inserirvi, e quindi ritenere utilizzabile ai fini della decisione dibattimentale, i verbali dell'incidente probatorio disposto per l'audizione della parte offesa Forrest Elspeth (art. 431, lett. d), del c.p.p.).

Il fatto che la deposizione sia stata raccolta all'estero, in base alle convenzioni di assistenza giudiziaria in materia penale, non ha particolare rilevanza ai fini del giudizio circa la validità dell'incidente probatorio poiché, nel codice attuale, solo quest'ultima procedura abilita alla raccolta, in via anticipata, della prova valida per il dibattimento.

In passato la giurisprudenza ha più volte preso posizione circa l'efficacia degli atti di prova assunti all'estero, con qualche oscillazione tra il principio *locus regit actum* e quello del necessario rispetto dell'art. 31 delle disp. prel. al codice civile, facendosi talora rientrare nella nozione di «ordine pubblico» anche il soddisfacimento delle esigenze essenziali del diritto di difesa.

Con l'entrata in vigore del nuovo codice la questione — ad avviso del tribunale — non può essere risolta negli stessi termini, almeno non nei casi, come quello della Forrest, in cui la prova testimoniale sia stata assunta a seguito dell'ammissione di incidente probatorio (che, per inciso, costituisce l'unica via per la parte che intenda far valere il mezzo di prova nel corso del giudizio).

L'art. 403 del c.p.p. dispone infatti che «nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione».

La norma è diretta in primo luogo a porre precisi limiti in ordine all'efficacia probatoria dell'atto formato nel corso dell'incidente, circoscritta, nel caso di processo con più indagati, a quelli rappresentati dal rispettivo difensore. Ma è evidente che il principio trova applicazione anche nel caso di procedimento con unico imputato il cui difensore non sia presente all'assunzione della prova.

Del resto, in Italia, è questa una situazione che ben difficilmente può verificarsi: infatti, nel caso di mancata comparizione del difensore, l'art. 401, secondo comma, prevede che i g.i.p. designi immediatamente un sostituto ai sensi dell'art. 97, quarto comma.

La regola che subordina l'efficacia probatoria dell'atto all'effettiva presenza del difensore è di estremo rigore: tuttavia, come si vede, l'ordinamento consente il ricorso alla sostituzione, per il caso di difensore impedito o, comunque, non comparso; si tratta di rimedio sufficiente a scongiurare un eventuale pregiudizio alla raccolta della prova, essendo possibile attingere sollecitamente agli albi professionali degli avvocati e ai turni per le difese di ufficio che sono stati opportunamente predisposti dagli ordini forensi.

Se il sistema può funzionare nel territorio dello Stato, tutt'altro discorso vale nel caso sia indispensabile procedere all'esecuzione dell'incidente probatorio all'estero.

Si è visto che, nel caso della Forrest, la difesa, puntualmente avvertita, non ha ritenuto di presenziare in sede di rogatoria a Edimburgo, senza addurre alcun legittimo impedimento.

Il problema sorge poiché, come il p.m. ha congruamente documentato (v. lettera del Crown Office di Edimburgo prodotta in udienza) nella procedura penale scozzese l'atto che più si avvicina all'incidente probatorio è quello conosciuto come «esame preliminare di testimonianza», nel corso del quale il pubblico ministero, nell'interesse dei cittadini, raccoglie le deposizioni, eventualmente sotto giuramento, alla presenza del giudice («scriffo»).

Orbene, la legge vigente in quel Paese, confermata dalle supreme magistrature, prevede che, in detta procedura, «la persona accusata non ha diritto ad essere presente o ad essere rappresentata durante il dibattimento preliminare» ed il pubblico ministero che ha l'obbligo di procurare «qualsiasi prova», compresa quella favorevole alla difesa (ed, infatti, risulta che, il 21 maggio 1991, alla Forrest vennero poste numerose domande in prospettiva difensiva). La presenza del giudice, prosegue l'informativa, assicura che la prova sia assunta correttamente, a tutela della collettività e dell'accusato.

La disposizione dell'art. 403 del c.p.p., nella parte in cui subordina l'utilizzabilità della prova assunta nell'incidente probatorio alla presenza effettiva del difensore dell'imputato, anziché limitarsi a disporre che lo stesso debba essere posto in condizione di presenziare attraverso i dovuti avvisi, solleva dubbi circa la legittimità costituzionale della disciplina che ne risulta nel caso in cui, dovendosi assumere la prova all'estero, la procedura colà vigente non preveda la partecipazione del difensore dell'accusato (o, comunque, non contenga meccanismi tali da poter attivare prontamente la partecipazione di difensore d'ufficio).

Se l'art. 403 del c.p.p. venisse applicato dal tribunale nella sua formulazione attuale non vi è dubbio che l'incidente probatorio svolto nel corso delle indagini preliminari non sarebbe utilizzabile e, quindi, a maggior ragione, dovrebbe respingersi la richiesta del p.m. di inserimento dei relativi verbali nel fascicolo per il dibattimento (dovendo il giudice, nell'ammettere le prove, escludere, a norma dell'art. 190 del c.p.p., quelle inutilizzabili).

Ma, in tal modo, diversi principi costituzionali, ad avviso del tribunale, risulterebbero pregiudicati.

In primo luogo quello dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale (art. 112 della Costituzione) che deve essere interpretato, attraverso il collegamento con l'art. 24 della Carta costituzionale, nel senso che la parte pubblica, nell'attuazione di un'esigenza fondamentale dello Stato e dei cittadini, dev'essere posta in condizione di poter accedere effettivamente e senza ostacoli insormontabili alla giurisdizione penale.

La norma impugnata, viceversa, con riferimento alla particolare situazione della prova raccolta all'estero nelle condizioni normative descritte, pone l'accusa nella sostanziale impossibilità di offrire la dimostrazione del proprio assunto.

Tale situazione pare contrastare altresì con l'art. 3 della Costituzione: a seconda che l'atto probatorio debba essere assunto in Italia o all'estero, infatti, la parte pubblica può trovarsi nella condizione di poter raccogliere o meno la prova valida dibattimentalmente, solo nel primo caso potendo valersi del congegno normativo di sostituzione immediata del difensore non comparso (in ipotesi per scelta), in base all'art. 97, quarto comma, del codice di rito. Tuttociò al di fuori di ogni ragionevole differenza/giustificazione e con possibili conseguenze di segno opposto in ordine al riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato.

La rilevanza della questione è, del resto, fuori discussione, dovendo il tribunale risolvere, anche sulla base dell'art. 403 del c.p.p., la controversia circa l'allegabilità dei verbali di incidente probatorio al fascicolo per il dibattimento a carico di Giuseppe e Vincenzo Zanghi.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 del c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, 24 e 112 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione:

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale previa notifica della presente ordinanza, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: (firma illeggibile)

92C0593

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzette Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agencia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/R - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/R - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Florio S.F., via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trilone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabbrino - S.p.a., via Cavour, 17.

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipa A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i Supplementi ordinari.</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 330.000 - semestrale L. 180.000 <p>Tipa B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000 <p>Tipa C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 	<p>Tipa D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 80.800 - semestrale L. 42.000 <p>Tipa E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000 <p>Tipa F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000
---	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami».	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione.	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.390
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.390

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.390

Supplemento straordinario «Certo riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.200.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna.	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive.	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata.	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 2 1 0 9 2 *

L. 4.800